

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

205° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1995

INDICE**Commissioni permanenti**

1° - Affari costituzionali	Pag.	6
5° - Bilancio	»	8
6° - Finanze e tesoro	»	12
7° - Istruzione	»	29
8° - Lavori pubblici, comunicazioni	»	35
10° - Industria	»	38
13° - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	51

Commissione di inchiesta

Sulle strutture sanitarie	Pag.	55
---------------------------------	------	----

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
--	------	---

Organismi bicamerali

RAI-TV	Pag.	61
Informazione e segreto di Stato	»	63
Sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo	»	64
Belice	»	65

Sottocommissioni permanenti

1° - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	70
2° - Giustizia - Pareri	»	73

CONVOCAZIONI	Pag.	75
--------------------	------	----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1995

60ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 18,10.

**AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, SECONDO
COMMA, DELLA COSTITUZIONE**
(R135 000, C21ª, 0023ª)

A seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 27 settembre 1995, la Giunta procede al nuovo esame della domanda di autorizzazione all'emissione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del senatore Carmine Mensorio, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione (Doc. IV, n. 2).

Il **PRESIDENTE** informa che, in data odierna, il senatore Mensorio ha trasmesso osservazioni ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Si apre quindi la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori **SCALONE, BRIGANDÌ, DE PAOLI, LUBRANO DI RICCO, BERTONI** ed il **PRESIDENTE**.

(La seduta, sospesa alle ore 18,40, riprende alle ore 19).

Prosegue la discussione, con gli interventi dei senatori **SILIQVINI, RUSSO, GARATTI, FABRIS, PETRICCA, SCOPELLITI** e del **PRESIDENTE**.

La Giunta delibera, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

VERIFICA DEI POTERI

Esame delle cariche rivestite dai senatori
(R019 000, C21ª, 0021ª)

Il senatore **DIANA**, coordinatore del Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori, ricorda che la Giunta, in data 2 maggio 1995, ha dichiarato incompatibile con il mandato parlamentare la carica di Presidente del Centro di Soggiorno Pra-Catinat, rivestita dal senatore Bonansea, assegnandogli di conseguenza un termine per l'opzione tra la

predetta carica ed il mandato parlamentare. Il senatore Bonansea, con lettera indirizzata al Presidente della Giunta il 2 agosto 1995, ha svolto alcune considerazioni critiche sulle motivazioni addotte dalla Giunta al fine di dichiarare l'incompatibilità della sua carica con il mandato parlamentare. Nella medesima lettera, il senatore Bonansea ha dichiarato comunque di rimettersi interamente alle valutazioni e determinazioni che la Giunta riterrà di adottare, manifestando la volontà di optare per la carica di senatore qualora la Giunta ritenga di confermare il giudizio di incompatibilità.

Il senatore Diana ribadisce la piena validità delle argomentazioni in base alle quali la Giunta ha dichiarato l'incompatibilità della carica di Presidente del Centro di Soggiorno Pra-Catinat con il mandato parlamentare, argomentazioni fondate sulla circostanza che tale ente gestisce servizi per conto di amministrazioni pubbliche locali: tali argomentazioni sono riaffermate nelle più recenti legislature dalla costante giurisprudenza del Senato e della Camera dei deputati.

La Giunta conviene all'unanimità con le osservazioni del senatore Diana e ribadisce pertanto l'incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di Presidente del Centro di Soggiorno Pra-Catinat, rivestita dal senatore Bonansea, prendendo atto della volontà da lui manifestata di attenersi alle deliberazioni della Giunta.

Il senatore Diana illustra quindi le conclusioni alle quali è pervenuto il Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori in ordine ad alcune situazioni.

Si sofferma sulla carica rivestita dal senatore Luciano Lorenzi di direttore del Centro Studi Astronomia di Mondovì. Dallo statuto risulta che l'associazione ha lo scopo di pura promozione culturale della città di Mondovì; il senatore Lorenzi ha dichiarato che si tratta di un'associazione privata. Trattandosi di un ente di evidente carattere culturale, non sussistono aspetti di incompatibilità.

Illustra poi la carica di presidente dell'Associazione compartimentale di Roma degli spedizionieri doganali (ANASPED) rivestita dal senatore Cosimo Ventucci. Come risulta dallo statuto, si tratta di associazione di natura sindacale che ha per scopo l'intervento nelle questioni di indole generale riguardanti gli spedizionieri doganali e la rappresentanza della categoria in sede nazionale presso enti, autorità ed amministrazioni pubbliche e private. Non si ravvisano aspetti di incompatibilità parlamentare.

Il senatore Diana fa presente quindi che il senatore Stefano Cusumano ha dichiarato di essere titolare di un'azienda commerciale. Il medesimo senatore ha chiarito che si tratta di una ditta individuale ed ha dichiarato che essa non si trova in alcuna delle situazioni previste dall'articolo 10 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati), che ha ad oggetto delle società o le imprese private che risultano vincolate con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative.

Passa poi ad illustrare la carica rivestita dal senatore Dorian Di Benedetto di presidente della Comunità del parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. In base agli articoli 9 e 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), la Comunità degli enti parco è costituita dai Presidenti delle Regioni e delle Province, dai sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'ente parco. Essa elegge al suo interno il suo presidente. Trattandosi appunto di un organo di un diverso ente, e non di un ente dotato di propria autonomia, non si ravvisano aspetti di incompatibilità.

Il senatore Diana rileva che le cariche rivestite dai senatori Elidio De Paoli e Francesco Speroni, rispettivamente, di membro dell'Assemblea del Consorzio Garda 1° e del Consorzio Lombardo della Valle del Ticino, non essendo rivestite negli organi di gestione del Consorzio, non presentano aspetti di incompatibilità.

Quanto alla carica di presidente della Cooperativa gruppo artistico Banca Sicula di Trapani rivestita dal senatore Antonio D'Alì, il relatore osserva che dallo statuto risulta che tale società, senza finalità speculative e con scopi mutualistici, si propone di promuovere l'attività teatrale nell'ambito aziendale e scolastico. Trattandosi di ente con evidenti finalità culturali, non si ravvisano situazioni di incompatibilità.

Il senatore Diana si sofferma infine sulla carica di presidente del Consorzio per la formazione della cultura e la valorizzazione degli studi universitari rivestita dal senatore Pietro Perlingieri. Trattandosi di ente culturale, non sussistono aspetti di incompatibilità.

La Giunta, accogliendo le osservazioni e le proposte del senatore Diana, delibera all'unanimità di dichiarare compatibili con il mandato parlamentare tutte le cariche illustrate nella sua relazione.

La Giunta prende atto infine della cessazione dalle funzioni dei seguenti senatori:

senatore Giovanni Lorenzo Forcieri, collocato in aspettativa dalla carica di direttore generale del Panificio Val di Magra S.p.A.;

senatore Antonio Lorusso, cessato, dal settembre 1994, dalla carica di vice presidente del Consorzio Sao Cafè;

senatore Pietro Alò, cessato dalla carica di presidente del collegio sindacale della Cooperativa convegno, in quanto tale cooperativa è stata, in data 30 aprile 1994, incorporata per fusione in altra società;

senatore Euprepio Curto, cessato dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione di società cooperativa edilizia, in quanto tale società è stata posta in liquidazione e nel dicembre 1994 ha cessato l'attività.

Il PRESIDENTE rinvia quindi l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 19,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1995

161^a Seduta

Presidenza del Presidente
CORASANITI

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2162) Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 412, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: esame e rinvio)

Il relatore GUERZONI ricorda che il decreto reitera precedenti provvedimenti non convertiti in legge, rinvia alle esposizioni a suo tempo svolte e si sofferma sull'articolo 3, introdotto in sede di reiterazione, che concerne materia diversa da quella oggetto del testo originario. In proposito, ritiene opportuno acquisire una specifica motivazione da parte del Governo.

Il senatore PERLINGIERI reputa preferibile pronunciarsi immediatamente sull'omogeneità dell'articolo 3.

Ad avviso del senatore VILLONE, in assenza del rappresentante del Governo, non è opportuno deliberare al riguardo.

Il senatore PASQUINO, viceversa, considera preferibile pronunciarsi immediatamente.

Il relatore GUERZONI conferma la propria opinione, ritenendo che la Commissione si debba pronunciare solo dopo aver acquisito la valutazione di un rappresentante del Governo.

Il senatore PERLINGIERI rileva che tale valutazione può essere resa dinanzi all'Assemblea, in caso di parere contrario sull'articolo 3.

Il PRESIDENTE, quindi, propone di convocare una seduta per domani, giovedì 5 ottobre, alle ore 15,30, al fine di acquisire le motivazioni specifiche del Governo sull'articolo 3.

La Commissione concorda, e il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto di programmazione dei flussi d'ingresso in Italia nel 1995 per ragioni di lavoro degli stranieri non comunitari

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 28 febbraio 1990, n. 39: rinvio dell'esame)

(R139 b00, C01*, 0005*)

Il relatore **DE MARTINO** Guido ricorda che il parere della Commissione deve essere reso entro il termine previsto dalla legge e ritiene opportuno svolgere l'esame alla presenza del rappresentante del Governo competente per materia.

La Commissione conviene e l'esame dello schema di decreto viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Corasaniti avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 5 ottobre, alle ore 15,30 con all'ordine del giorno il seguito dell'esame, in sede consultiva del disegno di legge n. 2162 e dello schema di decreto di programmazione dei flussi d'ingresso in Italia.

La seduta termina alle ore 16,35.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1995

93^a Seduta

Presidenza del Presidente
BOROLI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Giarda.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2156) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996)

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento: favorevole con osservazioni)

Il relatore BOROLI ricorda che in questa sede la Commissione è chiamata ad esprimere un parere al Presidente del Senato sul disegno di legge finanziaria sotto due profili: in primo luogo se esso rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato e in secondo luogo se esso contenga disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge finanziaria.

In ordine al profilo dell'ambito contenutistico del disegno di legge finanziaria, egli esprime l'avviso che il testo presentato dal Governo sia conforme al modello normativo disciplinato nell'articolo 11 della legge n. 468, del 1978; al riguardo sottolinea come tale contenuto abbia ormai assunto un livello di sostanziale stabilizzazione.

Per quanto riguarda lo schema di copertura degli oneri correnti, esso risulta contabilmente conforme alle disposizioni vigenti in materia, a condizione che tutti gli effetti del provvedimento collegato (disegno di legge n. 2157) siano preventivamente immessi negli equilibri di bilancio e che si considerino acquisibili a tali equilibri, sulla base dell'articolo 55 del «collegato», anche le ulteriori risorse fiscali evocate dal richiamato articolo. Appare in linea con la prassi, e coerente con le modalità di costruzione del progetto di bilancio a legislazione vigente, il fatto che il Governo non abbia utilizzato l'evoluzione del risparmio pubblico a legislazione vigente (che mostra un miglioramento, rispetto all'assestamento 1995, solo nel terzo anno) all'interno dello schema di copertura.

Peraltro, nell'ottica di una più salda difesa degli effetti di bilancio della manovra, sarebbe più opportuno (anche tenendo conto dell'impostazione adottata dalla Commissione in relazione alla decisione di bilancio per il 1994), in ordine alle entrate indicate all'articolo 55 del provvedimento collegato, utilizzare lo schema del «fondo negativo», bloccando una quota del fondo di parte corrente o - per la parte non necessaria a fini di copertura degli oneri correnti, ma comunque richiesta per il rispetto dei limiti ai saldi - bloccando una quota del fondo di conto capitale.

Convieni, inoltre, rilevare che i risparmi di spesa e gli aumenti di entrata attribuiti al provvedimento collegato forniscono validi mezzi di copertura degli oneri correnti introdotti con il disegno di legge finanziaria solo in quanto essi derivino, in modo dimostrabile, da modifiche normative, e non da nuovi indirizzi amministrativi già possibili sulla base della legislazione vigente.

Per quanto riguarda il rispetto delle regole di adeguamento delle entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione con la quale il Senato ha concluso la discussione sul Documento di programmazione economico-finanziaria per il 1996-1998, il vincolo del saldo netto da finanziare è rispettato nel primo e nel terzo anno del bilancio pluriennale, a condizione che gli effetti del provvedimento collegato (e le ulteriori misure di entrata preannunziate nell'articolo 55 del medesimo provvedimento collegato) siano preventivamente immessi negli equilibri di bilancio. Tuttavia il saldo del secondo anno non è coerente con le indicazioni della risoluzione approvata dal Senato il 27 giugno 1995; infatti tale risoluzione fissava un limite massimo di 148.000 miliardi per il 1996 e stabiliva che negli anni successivi il saldo non avrebbe dovuto superare tale valore; a tali indicazioni va raffrontato l'andamento dei saldi risultanti dai commi 1 e 2 del disegno di legge finanziaria che passa dai 147.900 miliardi del 1996 a 158.300 miliardi nel 1997, per scendere a 146.500 miliardi nel 1998.

Si configura così una situazione simile a quella verificatasi nella precedente sessione di bilancio. In proposito è opportuno ricordare che la Commissione bilancio della Camera, nell'esaminare il disegno di legge finanziaria per il 1995, sottolineò che l'aumento del saldo netto da finanziare tra il primo anno del bilancio pluriennale e gli anni successivi non costituiva una violazione sostanziale dei vincoli stabiliti dal comma 6, art. 11, della legge n. 468: infatti - sostenne la Commissione bilancio della Camera - la risoluzione aveva rinviato al disegno di legge finanziaria la fissazione dei limiti dei saldi per il secondo e terzo anno. Anche la Commissione bilancio del Senato, nel parere reso al Presidente del Senato, ai sensi dell'art. 126, comma 4, del Regolamento, prese atto che i valori del limite del saldo netto da finanziare per il 1996 ed il 1997, risultavano superiori al limite riferito al 1995 «pur rappresentando una tappa di avvicinamento agli analoghi valori fissati con il bilancio programmatico»; comunque, i valori dei saldi indicati nel disegno di legge finanziaria venivano assunti «come limite da non peggiorare, per ciascuno degli anni compresi nel triennio, nel corso della sessione di bilancio presso questo ramo del Parlamento».

Tale orientamento può essere confermato anche con riferimento al disegno di legge finanziaria in esame.

Gli effetti complessivi associabili al provvedimento collegato sono riassunti, in termini di riduzione di spesa e di maggiore entrata netta,

nel prospetto allegato alla Nota tecnica che accompagna il testo. I predetti effetti sono considerati sia dal punto di vista del fabbisogno del settore statale sia con riferimento alla competenza del bilancio statale. Vengono indicati, ma non quantificati, ulteriori effetti rilevabili soltanto a consuntivo.

In sostanza, il provvedimento collegato fornisce risorse utilizzate direttamente nello schema di copertura della legge finanziaria (oneri correnti) nonchè ai fini del rispetto del vincolo triennale costituito dal saldo netto da finanziare di competenza (bilancio statale); fornisce altresì effetti che rilevano nell'ottica nel raggiungimento dei valori di fabbisogno del settore statale assunti come obiettivo della manovra per il 1996.

L'insieme di tali effetti, sia pure rilevabile sotto tre diversi profili (miglioramento del risparmio pubblico; saldo netto; fabbisogno del settore statale) costituisce il contributo che il «collegato» fornisce al raggiungimento degli obiettivi della manovra, così come indicati nella risoluzione parlamentare adottata al termine della discussione sul Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1996-1998.

Pertanto, secondo le determinazioni contenute nella risoluzione, la discussione parlamentare dovrebbe garantire il non peggioramento dei valori di correzione associati al «collegato» in termini sia di competenza del bilancio dello Stato, sia di fabbisogno del settore statale.

Tale non peggioramento implica che le proposte emendative assumano una configurazione neutra in termini di effetti sulle correzioni, associabili alle singole norme del provvedimento collegato, sulla base delle indicazioni contenute nei documenti governativi.

Ciò anche nella considerazione della scelta procedurale, già operata nel corso delle precedenti sessioni di bilancio, di estendere il regime di ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge finanziaria anche ai provvedimenti considerati collegati.

In conclusione, il relatore propone di esprimere un parere favorevole corredato dalle osservazioni appena svolte.

Il sottosegretario GIARDA, associandosi alle considerazioni svolte dal Presidente, esprime parere favorevole sulla copertura del disegno di legge finanziaria per il 1996 e sulla congruità del suo oggetto.

Il senatore CAVAZZUTI dichiara di concordare col Presidente relativamente alla copertura del disegno di legge finanziaria. Fa presente peraltro che il disegno di legge collegato contiene numerose norme che appaiono, ad un primo esame, estranee al contenuto proprio dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria. In relazione a tali disposizioni appare opportuno riflettere con attenzione sull'opportunità di procedere ad uno stralcio. Prega quindi il rappresentante del Governo di riferire al Presidente del Consiglio in proposito, sottolineando la sorpresa della Commissione di fronte a norme inattese sulla base delle comunicazioni precedentemente fornite dal Governo.

Il senatore TAMPONI sottolinea che la posta di entrata relativa alla lotta all'evasione fiscale appare del tutto aleatoria. In proposito ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Il senatore CAPONI esprime parere contrario sulla copertura del disegno di legge finanziaria, in quanto questa è affidata ad entrate che appaiono aleatorie e presuntive, quali quelle derivanti dal concordato di massa, dalla lotta all'evasione, dal potenziamento del lotto, nonché dalla prevista manovra aggiuntiva da realizzare nei prossimi mesi sul fronte delle entrate.

In conclusione, dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dal Presidente.

Il senatore PODESTÀ, dopo aver rilevato che la manovra proposta dal Governo appare piuttosto debole rispetto alle aspettative dei cittadini che auspicano un ingresso a pieno titolo del nostro Paese nell'Unione europea, sottolinea che una novità particolarmente interessante contenuta nella manovra è costituita dallo stanziamento di 3.000 miliardi di lire per la realizzazione di progetti di grande viabilità.

Il senatore CHERCHI ritiene indispensabile una riflessione sull'opportunità di stralciare l'articolo 30 del disegno di legge collegato, che concede particolari benefici fiscali alle banche. Tale norma risulta infatti contraria alla risoluzione con la quale il Senato ha approvato il Documento di programmazione economico-finanziaria 1996-1998, dal momento che produce un impatto negativo sui saldi.

Il sottosegretario GIARDA, dopo aver ribadito il proprio parere favorevole sulla proposta formulata dal relatore, chiarisce, in risposta al quesito sollevato dal senatore Tamponi, che i circa 5.000 miliardi di lire che deriveranno da provvedimenti da assumere non trovano la loro fonte nel concordato per adesione. Fa presente inoltre che le dichiarazioni rese ieri dal Presidente del Consiglio hanno chiarito che, ove il gettito derivante dal concordato di massa risultasse inferiore a quanto previsto, il Governo valuterà l'opportunità di adottare misure compensative. Prende atto infine delle osservazioni svolte dal senatore Cavazzuti, relativamente allo stralcio di norme contenute nel disegno di legge collegato.

La Commissione approva infine, a maggioranza, la proposta di parere formulata dal relatore.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
(R029 000, C05*, 0005*)

Il presidente BOROLI informa che l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi si riunirà oggi alle ore 15.

La seduta termina alle ore 9,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 4 OTTOBRE 1995

107^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
FAVILLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vozzi e per il tesoro Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE DELIBERANTE**(1300) Riforma del credito agevolato**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il PRESIDENTE, dopo aver rammentato che la Commissione ha già deliberato nella precedente seduta di assumere quale testo base quello già approvato in sede referente, avverte che sul disegno di legge e sugli emendamenti sono pervenuti i pareri favorevoli di tutte le Commissioni consultate, ad eccezione dei pareri della 5^a Commissione.

Fa presente, tuttavia, che la Commissione, nell'approvare in sede referente il disegno di legge in titolo, aveva integralmente accolto le condizioni richieste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere dalla 5^a Commissione permanente; peraltro, non sembrano sussistere nè per il nuovo testo assunto a base della nuova fase in sede deliberante, nè per gli emendamenti presentati, profili di copertura finanziaria. Va inoltre rilevato che sono scaduti i termini regolamentari per l'espressione, da parte della Commissione bilancio, dei prescritti pareri, sia sul testo che sugli emendamenti. Propone quindi di passare all'esame e alla votazione del disegno di legge.

Il sottosegretario VEGAS condivide le considerazioni svolte dal Presidente, concordando sul fatto che non sembrano sussistere profili di copertura finanziaria sia in relazione al testo assunto quale testo base, sia in merito agli emendamenti presentati.

La Commissione conviene infine sulla proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si passerà all'esame degli emendamenti.

Il senatore D'ALI, dopo aver ritirato l'emendamento 1.1, illustra gli emendamenti 1.3 e 1.4, volti ad escludere l'applicazione della riforma del credito agevolato dal comparto agrario, in considerazione delle particolari caratteristiche gestionali dell'impresa agricola. La separazione tra l'erogazione del credito e la fruizione del finanziamento agevolato previsto nella riforma potrebbe comportare la drastica riduzione dei crediti agevolati a breve termine, particolarmente rilevante per la conduzione dell'impresa agricola. È essenziale quindi garantire all'imprenditore agricolo la certezza della erogazione del credito agevolato in tempi brevi.

Il presidente FAVILLA ricorda poi che è stato presentato, da parte del senatore Ferrari Francesco, l'emendamento 1.2.

Il relatore VIGEVANI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.4 e parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Interviene quindi il sottosegretario VEGAS il quale esprime parere contrario sull'emendamento 1.3, che reca una disposizione non in linea con l'indirizzo del disegno di legge in discussione, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 1.4, a condizione che esso sia modificato sopprimendo le parole: «di gestione e». Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento 1.2.

Il senatore CAVITELLI preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.4, concordando sulla necessità di escludere dall'applicazione della riforma in questione il credito agrario agevolato a breve termine.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 1.2 per assenza del presentatore.

Il senatore D'ALI, preso atto dell'orientamento del Governo ritira l'emendamento 1.3 e riformula l'emendamento 1.4 secondo le indicazioni del Sottosegretario.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 1.4 (nuova formulazione).

Posto ai voti è approvato l'articolo 1, nel testo modificato.

Il relatore VIGEVANI illustra l'emendamento 2.1 volto ad indicare il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) quale organismo di indirizzo in merito ai contratti da stipulare tra istituti di credito e amministrazione pubblica competente ad erogare il credito agevolato.

Con il parere favorevole del Governo, posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 2.1.

Successivamente viene approvato l'articolo 2, come modificato.

Posto ai voti, è infine approvato all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso con le modifiche apportate, autorizzando il Presidente a recare al testo approvato le rettifiche di mero coordinamento eventualmente necessarie.

La seduta termina alle ore 9,40.

108ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
FAVILLA*

Interviene il sottosegretario di Stato per le Finanze Vozi.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(2115) Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 382, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il PRESIDENTE, dopo aver dato conto del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, avverte che si passerà all'esame degli emendamenti.

Il relatore GUGLIERI, illustra l'emendamento 1.1, integralmente sostitutivo dei primi quattro articoli del provvedimento in titolo, che riproduce il testo di un emendamento già accolto dalla Commissione in sede di conversione del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 178, poi decaduto per mancata conversione nei termini costituzionalmente previsti. A tali disposizioni che - come detto - hanno già ricevuto l'assenso della Commissione, vanno apportate alcune modificazioni, anche allo scopo di recepire le indicazioni fornite informalmente dal rappresentante del Governo.

Il Relatore passa quindi ad illustrare i subemendamenti all'emendamento 1.1, volti a modificare la denominazione di Servizio ispettivo di sicurezza con quella di Servizio di tutela dell'Amministrazione finanziaria, sostituendone la dizione in tutte le parti del testo; a valutare il tenore di vita dei soggetti quale elemento oggettivo per avviare le indagini patrimoniali; a garantire la riservatezza dei terzi nelle indagini stesse, ed a meglio specificare le relazioni intercorrenti

tra lo STAF e gli organismi di controllo e vigilanza interni all'Amministrazione finanziaria.

Il sottosegretario VOZZI, dopo aver ribadito le riserve del Governo circa la prevista estensione dei poteri di indagine attribuiti allo STAF anche ai componenti togati e non togati delle Commissioni tributarie - investendo tale questione profili di legittimità costituzionale - esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 e sui subemendamenti illustrati dal relatore.

Posti separatamente ai voti vengono quindi approvati i subemendamenti 1.1/1, 1.1/2, 1.1/3, 1.1/4, 1.1/5, 1.1/6 e 1.1/7.

Posto ai voti, nel testo così modificato, è quindi approvato l'emendamento 1.1.

La senatrice THALER AUSSERHOFER illustra gli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, recante disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione finanziaria. L'emendamento 7.1 è volto a sopprimere il testo dell'articolo, le cui disposizioni appaiono incomplete e disomogenee, comportando il sostanziale disconoscimento, tra l'altro, delle giuste esigenze di inquadramento dei dirigenti dei Dipartimenti del territorio. Più in generale l'intera materia dell'inquadramento dei profili dirigenziali dell'Amministrazione finanziaria andrebbe rivista con un disegno organico che superi la frammentarietà della disposizione in questione. Ritiene pertanto di avere illustrato le rimanenti proposte emendative volte a modificare e sostituire singole parti dell'articolo 7.

Il relatore GUGLIERI invita la senatrice Thaler Ausserhofer a ritirare gli emendamenti testè illustrati, allo scopo di consentire, così come chiede il Governo, una rapida approvazione del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario VOZZI, associandosi all'invito formulato dal relatore alla senatrice Thaler Ausserhofer e rilevando l'estrema complessità della materia disciplinata dall'articolo 7, sottopone all'attenzione della Commissione la circostanza che alcune disposizioni dell'articolo 7 potrebbero avere già avuto applicazione e che quindi non appare opportuno rimettere in discussione gli assetti organizzativi eventualmente derivanti da tale attuazione. Pur giudicando condivisibili le preoccupazioni espresse dalla senatrice Thaler Ausserhofer ritiene che gli emendamenti investono questioni che potrebbero essere più opportunamente affrontate con la formulazione di un apposito strumento di indirizzo.

Il senatore VENTUCCI ritiene che l'attuale condizione di inefficienza e crisi gestionale dell'Amministrazione finanziaria vada affrontata, anche alla luce del sostanziale fallimento della riforma del 1991, attraverso una ridefinizione organizzativa ed una revisione organica della dirigenza dell'Amministrazione finanziaria. Se, da un lato, gli emendamenti proposti dalla senatrice Thaler Ausserhofer vanno in una direzione condivisibile, è pur vero che la complessità della questione richiede una precisa e determinata indicazione governativa.

Interviene quindi il senatore PAINI il quale, pur condividendo le preoccupazioni espresse dalla senatrice Thaler Ausserhofer, ritiene più opportuno formulare, in un apposito strumento di indirizzo, le linee di riforma della dirigenza dell'Amministrazione finanziaria.

Il senatore ROMOLI, preannunciando il suo appoggio su un eventuale strumento di indirizzo che indichi al Governo la strada per una riforma complessiva non solo della dirigenza ma dell'intera Amministrazione finanziaria, ritiene che il Governo debba quanto prima affrontare in prima persona tale questione.

Dopo un breve intervento del senatore VIGEVANI in merito agli assetti della dirigenza del Ministero delle finanze, come si evince dalle disposizioni recate dall'articolo 7, prende la parola il senatore ROSSI, il quale esprime viva preoccupazione per un sostanziale affievolimento delle prerogative parlamentari in ragione della richiesta del rappresentante del Governo di approvare senza nessuna ulteriore modificazione il testo dell'articolo 7 del decreto-legge. Rimane peraltro intatta la necessità che la Commissione possa essere messa in condizione di valutare appieno tutti i risvolti, amministrativi e non, delle disposizioni relative al personale e di conoscere gli orientamenti del Governo in merito all'attuazione della riforma dell'Amministrazione finanziaria.

Preannuncia, infine, il suo voto favorevole sull'emendamento 7.1.

Il presidente FAVILLA, dopo aver puntualizzato che le disposizioni relative al personale dell'Amministrazione finanziaria sono state inserite in sede parlamentare e non costituivano parte integrante dell'originario decreto-legge istitutivo del SIS, ritiene che la complessità della questione rende inopportuna la soppressione dell'articolo 7: non vi è dubbio peraltro che il riordino organico della dirigenza dell'Amministrazione finanziaria appare ormai improcrastinabile.

Dopo un breve intervento del senatore D'ALI, che preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 7.1, prende la parola il senatore COSTA, il quale rileva che l'intera materia dell'organizzazione del personale, dirigenziale e non, dell'Amministrazione finanziaria dovrebbe essere più adeguatamente trattata in sede amministrativa.

Concordando con tale impostazione, il senatore FARDIN ritiene che le perplessità sollevate dall'articolo 7 possano essere superate con la formulazione di una disciplina di indirizzo al Governo per il riordino dell'intera materia.

La senatrice THALER AUSSERHOFER insiste per la votazione dell'emendamento 7.1.

Interviene quindi il sottosegretario VOZZI il quale, modificando parzialmente quanto dichiarato in precedenza, anche in relazione a più precise informazioni testè acquisite, afferma che un'eventuale soppressione dell'articolo 7 potrebbe non avere incidenze sugli assetti organizzativi degli uffici interessati, poichè al momento non risulta essere stata avviata alcuna procedura di nomina in attuazione all'articolo 7.

Il senatore VIGEVANI giudica rilevante un preciso pronunziamento della Commissione in merito al riordino complessivo della materia.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 7.1.

Risultano pertanto preclusi tutti i rimanenti emendamenti all'articolo 7.

Si dà, infine, mandato al relatore GUGLIERI di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2115, di conversione del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 382, nel testo modificato dalla Commissione, autorizzandolo nel contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, recante disposizioni urgenti in tema di contenzioso tributario e per l'attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze
(Seguito e conclusione dell'esame)

Il presidente FAVILLA, non essendoci nessun iscritto a parlare in discussione generale, dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario VOZZI invita la Commissione ad approvare rapidamente il provvedimento in titolo in ragione dell'urgenza delle disposizioni da esso recate.

Su richiesta dei senatori LONDEI e GUGLIERI, il Presidente FAVILLA specifica che le disposizioni recate dal provvedimento riguardano aspetti assolutamente marginali della riforma del contenzioso tributario, la cui urgenza consiglia di varare in tempi rapidi e senza modificazioni il provvedimento in esame. Aggiunge, peraltro, che la Commissione potrà valutare con il dovuto approfondimento l'intera materia, allorché esaminerà il disegno di legge relativo alla riforma del contenzioso tributario. Prendendo quindi atto del generale orientamento della Commissione, propone di approvare senza modificazioni il testo del decreto-legge.

Convieni la Commissione.

Si dà, quindi, mandato al presidente-relatore Favilla di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2144, di conversione del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, autorizzandolo nel contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 17,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1300

TESTO GIÀ ACCOLTO DALLA COMMISSIONE
IN SEDE REFERENTE ASSUNTO COME TESTO BASE

Art. 1.

(Separazione tra credito e incentivo)

1. I finanziamenti che in base alle leggi vigenti possono essere assistiti da agevolazioni pubbliche sono stipulati al tasso d'interesse e alle altre condizioni economiche concordate tra le parti e possono essere erogati anche in assenza del provvedimento di concessione dell'agevolazione. Le parti possono subordinare l'efficacia del contratto di finanziamento alla concessione dell'agevolazione.

2. I contributi pubblici, già commisurati dalle leggi agevolative ai tassi di riferimento, sono rapportati ai parametri oggettivi, stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), rappresentativi del livello dei tassi di interesse di mercato.

3. Le procedure per la richiesta e la concessione dei contributi pubblici sono determinate dalle amministrazioni competenti, che, su base contrattuale, possono incaricare di prestare servizi relativi alla concessione delle agevolazioni banche, intermediari finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o consorzi di garanzia collettiva fidi previsti dall'articolo 155, comma 4, del medesimo decreto legislativo. I contratti fissano i compensi e i rimborsi e gli oneri relativi gravano sui rispettivi fondi agevolativi. Nei procedimenti di concessione dei contributi pubblici, i soggetti che richiedono i contributi possono avvalersi di terzi mandatari, ivi compresi organismi associativi o consortili portatori di interessi di categoria, ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. I contributi pubblici sono corrisposti ai beneficiari direttamente ovvero per il tramite dei soggetti che hanno concesso il finanziamento, che lo accreditano agli aventi diritto con valuta pari a quella di incasso. Per i finanziamenti previsti dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, le modalità di corresponsione dei contributi stessi sono stabilite dal CICR sentiti gli organismi ai quali è affidata la gestione dei relativi incentivi.

4. Il CICR, su proposta del Ministro del tesoro, può emanare disposizioni attuative del presente articolo. I finanziamenti definiti con contratti già stipulati e quelli per i quali sia stato stipulato l'atto di erogazione a saldo alla data di entrata in vigore della presente legge restano regolati dalle disposizioni di legge anteriori, fatte salve le disposizioni transitorie dettate dal CICR con riguardo ai finanziamenti agevolati stipulati a tasso variabile.

5. Il Ministro del tesoro determina il tasso di attualizzazione dei contributi nei casi previsti dalle vigenti leggi agevolative.

6. Le disposizioni contenute nel presente articolo costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale nonché le province autonome di Trento e di Bolzano si attengono ad esse tenendo conto della peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

7. Sono abrogate le disposizioni contenute nelle leggi agevolative concernenti le condizioni economiche dei finanziamenti assistiti da agevolazione nonché le altre disposizioni incompatibili con il presente articolo. Restano in vigore le disposizioni relative: alle dotazioni finanziarie delle leggi; alla individuazione delle iniziative agevolate; alla durata, alla forma tecnica e alle altre caratteristiche dei finanziamenti; alla misura percentuale dei contributi pubblici; alle misure fiscali e tariffarie; ai privilegi di procedura.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni effettuate con fondi pubblici di anticipazione.

9. Negli altri casi in cui le leggi in vigore rinviano al tasso di riferimento in relazione a finanziamenti accordati dalle banche con fondi propri e con onere di ammortamento totale o parziale a carico dello Stato, il Ministro del tesoro provvede ad indicare criteri per la determinazione dei tassi da riconoscere alle banche.

Art. 2.

*(Modifica dell'articolo 47 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia)*

1. L'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Art. 47. - (Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici). - 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, tutte le banche e, se l'oggetto sociale lo consente, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 possono erogare i finanziamenti assistiti da agevolazioni previste dalle leggi vigenti.

2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti sono disciplinate dall'amministrazione pubblica competente, che a tal fine può stipulare contratti con le banche da essa prescelte tra quelle che facciano richiesta di svolgere i detti servizi per conto dell'amministrazione. I contratti indicano criteri e modalità idonei a superare il conflitto d'interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine dovranno essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilità. Sono fatte comunque salve le disposizioni recate dalla legge 23 dicembre 1993, n. 559, in materia di soppressione delle gestioni fuori bilancio.

3. I contratti di cui al comma 2 fissano i compensi e i rimborsi da effettuare a favore delle banche e gli oneri relativi gravano sui rispettivi fondi agevolativi.

4. La banca alla quale è attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione è tenuta a concedere, a valere sul fondo, contributi su finanziamenti erogati da altre banche, nonché su operazioni poste in es-

sere da altri intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107».

Art. 1.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contributi pubblici relativi ai finanziamenti di durata superiore ai 18 mesi possono essere concessi in misura rapportata all'ammontare dell'operazione ammessa all'agevolazione. In tal caso il provvedimento di ammissione all'agevolazione deve recare l'impegno della somma relativa e quello riguardante la liquidazione del contributo deve essere emesso entro 6 mesi dal perfezionamento dell'operazione».

1.1

D'ALI, VENTUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contributi pubblici relativi ai finanziamenti di durata superiore ai 18 mesi possono essere concessi in misura rapportata all'ammontare dell'operazione ammessa all'agevolazione. In tal caso il provvedimento di ammissione all'agevolazione deve recare l'impegno della somma relativa e quello riguardante la liquidazione del contributo deve essere emesso entro 6 mesi dal perfezionamento dell'operazione».

1.2

FERRARI Francesco

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alle operazioni di credito agrario a medio e lungo termine ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

1.3

D'ALI, VENTUCCI

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alle operazioni di credito agrario di gestione e a breve termine ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

1.4

D'ALI, VENTUCCI

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alle operazioni di credito agrario a breve termine ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

1.4 (Nuova formulazione)

D'ALI, VENTUCCI

Art. 2.

Al comma 1, capoverso 2, premettere, all'inizio del secondo periodo, le seguenti parole: «In conformità di deliberazioni del CICR.».

2.1

VIGEVANI

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2115**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 1 dell'articolo 1 con il seguente:

«(Servizio di tutela dell'amministrazione finanziaria). - Presso il Ministero delle Finanze è istituito il Servizio di tutela dell'amministrazione finanziaria (STAF) posto alle dipendenze del Ministro delle Finanze».

1.1/1

GUGLIERI

All'emendamento 1.1, sostituire la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 con la seguente:

«b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma tenendo anche conto del loro tenore di vita».

1.1/2

GUGLIERI

All'emendamento 1.1, all'articolo 3, comma 1, lettera c) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole "sussiste motivo di" con le seguenti: "vi siano elementi concreti per";

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed eseguiti con modalità tali da assicurare la riservatezza dei terzi».

1.1/3

GUGLIERI

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera h), comma 1, dell'articolo 3.

1.1/4

GUGLIERI

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera l), comma 1, dell'articolo 3.

1.1/5

GUGLIERI

All'emendamento 1.1, all'articolo 3 aggiungere, dopo il comma 1, i seguenti:

«1-bis) Lo STAF esercita le proprie funzioni ispettive e di controllo anche a seguito di rapporto del Secit o dei dirigenti degli uffici finanziari.

1-ter) Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dallo STAF nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti».

1.1/6

GUGLIERI

All'emendamento 1.1, sostituire la parola: «SIS», ovunque essa compaia, con la parola: «STAF».

1.1/7

GUGLIERI

Sostituire gli articoli 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

«Art. 1. - (Servizio ispettivo di sicurezza). - 1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro delle finanze.

2. Il Servizio esercita le funzioni indicate all'articolo 3.

Art. 2. - (Organizzazione del Servizio). - 1. Il Servizio si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

2. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.

3. I componenti, che devono avere un'età non superiore a 65 anni, sono nominati con decreto del Ministro delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non è rinnovabile.

4. Il direttore e i componenti del Servizio sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

5. Al Servizio sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro

delle finanze, scelti tra il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

6. L'indirizzo dell'attività del Servizio compete al Ministro delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del Servizio, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del Servizio o da altro componente da lui delegato.

7. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un trattamento economico annuo aggiuntivo di lire centotre milioni lordi per il direttore e di lire settanta milioni lordi per gli altri componenti.

8. Con decreto del Ministro delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta per l'espletamento dei compiti di segreteria.

9. All'onere derivante dall'applicazione del comma 7 valutato in lire ottocentotre milioni in ragione d'anno, si provvede a carico del capitolo 1011 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e del corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 3. - (*Funzioni del Servizio*). - 1. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'amministrazione finanziaria, civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 4-bis, svolge le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'amministrazione finanziaria;

b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, agli enti creditizi, alle società di intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle società fiduciarie, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli s.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera b). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera b);

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe prevista all'articolo 4;

g) richiede all'amministrazione finanziaria, civile e militare le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera c);

i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;

l) acquisisce le comunicazioni che l'amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

2. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonchè a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonchè ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'amministrazione ancorchè non appartenenti a quest'ultima.

4. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.

5. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al Servizio si svolgono in osservanza dei principi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione dell'avviso di procedimento.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonchè quelle di cui agli articoli 1 e 4, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS.

7. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.

Art. 4. - (Anagrafe patrimoniale). - 1. Presso il Servizio è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 3. Tali soggetti debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al Servizio i dati e le notizie stabilite con regolamento di cui all'articolo 4-bis, indicativi della situazione patrimoniale e delle disponibilità del nucleo familiare, nonchè i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di atti-

vità di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 4-bis sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

3. Il Servizio acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente, ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 4-bis sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del Servizio e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 2. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

Art. 4-bis. - (Regolamento di attuazione). - Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 2, 3 e 4».

1.1

GUGLIERI, VIGEVANI

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole da: «duemilaquattrocentotredici» fino alla fine del comma, con le seguenti: «duemilaquattrocentodieci unità, di cui quattro per il livello di funzione B, cinquantadue per il livello di funzione C, cinquecentottantacinque per il livello di funzione D e millesettecentosessantanove per il livello di funzione E».

7.2

THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, capoverso 5, premettere le seguenti parole: «Alle direzioni compartimentali del territorio».

7.3

THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 1, lettera a), primo periodo, dell'articolo 4 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è sostituito dal seguente:

a) l'ufficio del coordinamento legislativo cui possono essere preposti un magistrato con la qualifica di magistrato di Cassazione o equiparata, un Avvocato dello Stato, o un funzionario parlamentare con non meno di 9 anni di anzianità nella carriera direttiva».

7.4

GUGLIERI, VIGEVANI

Al comma 3, sostituire le parole da: «Nella medesima tabella,» fino a «integrate come segue:» con le seguenti: «Nella medesima tabella, la voce "direttore regionale delle entrate nelle sedi più rilevanti" è sostituita dalla voce "direttore compartimentale del territorio, direttore regionale e direttore di direzione delle entrate" ed i corrispondenti posti di funzione sono elevati da quindici a trentuno. Nella stessa tabella la dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente del ruolo amministrativo e di dirigente superiore del ruolo tecnico è ridotta, rispettivamente, a cinquecentocinquanta, a millecinquecentoventiquattro ed a trentacinque posti e le voci sottoelencate sono integrate come segue:».

7.5

THALER AUSSERHOFER

Al comma 3, lettera a), sostituire il punto 3), con il seguente: «3) la funzione "direttore generale delle entrate nelle sedi meno rilevanti e direttore compartimentale" è soppressa e sostituita da quella di "vice direttore regionale o vice direttore compartimentale";».

7.6

THALER AUSSERHOFER

Al comma 3, lettera b), sostituire il punto 2), con il seguente: «2) la funzione "direttore compartimentale" è soppressa e sostituita con quella di "vice direttore compartimentale";».

7.7

THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il personale del Ministero delle Finanze che abbia conseguito l'idoneità a concorsi indetti ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301, inquadri nelle qualifiche ad esaurimento e nella IX qualifica funzionale, in possesso di una anzianità complessiva non inferiore a 10 anni di effettivo servizio reso nelle stesse o in qualifiche delle ex carriere direttive, è inquadrato nella qualifica di primo dirigente dei ruoli di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358 e successive modificazioni».

7.8

BERSELLI, PEDRIZZI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il personale del Ministero delle Finanze che abbia conseguito l'idoneità a concorsi indetti ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301, inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento e nella IX qualifica funzionale, in possesso di una anzianità complessiva non inferiore a 10 anni di effettivo servizio reso nelle stesse o in qualifiche delle ex carriere direttive, è inquadrato nella qualifica di primo dirigente dei ruoli di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358 e successive modificazioni».

7.9

RIGHETTI

ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1995

128ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Salvini e, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, professor Enrico Garaci con il direttore generale dello stesso ente dottor Nunzio De Rensis, nonché il presidente della Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli, professor Gaetano Salvatore.

La seduta inizia alle ore 16,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulla assegnazione di fondi per la ricerca scientifica nel Mezzogiorno
(R046 001, C07ª, 0001ª)

Il presidente ZECCHINO, nel ringraziare il ministro Salvini per aver aderito all'invito della Commissione nonostante i molteplici impegni, si scusa per il ritardo con il quale la riunione della Commissione ha inizio, ritardo causato dal protrarsi dei lavori dell'Assemblea.

Il ministro SALVINI ringrazia la Commissione per aver creato questa occasione d'incontro sul tema della ricerca scientifica nel Mezzogiorno. È dolente di doversi assentare a causa di concomitanti impegni precedentemente assunti; tuttavia assicura che farà pervenire risposte ad ogni quesito che gli sarà indirizzato.

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del professor Enrico Garaci, presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, del dottor Nunzio De Rensis, direttore generale dello stesso ente, nonché del professor Gaetano Salvatore, presidente della Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli, in relazione ai disegni di legge di bilancio e finanziaria per l'anno finanziario 1996
(R047 000, C07ª, 0001ª)

Il presidente ZECCHINO, introducendo l'oggetto dell'audizione, sottolinea l'interesse ad acquisire elementi conoscitivi in merito allo stato

di realizzazione dell'intesa di programma stipulata tra CNR e Ministro per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno nel 1988. Tale problematica assume un particolare rilievo in quanto il potenziamento della ricerca nel Mezzogiorno sembra costituire un valido strumento per diminuire in modo apprezzabile il grande divario che attualmente esiste fra le regioni del Nord e quelle del Sud, acuito peraltro dalla attuale mancanza di strumenti di intervento ordinari.

Ha quindi la parola il professor GARACI, il quale fa presente che l'intesa di programma CNR-Ministro per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno stipulata nel 1988 e aggiornata nel 1990 prevede un finanziamento complessivo di 740 miliardi (di cui 518 a carico dell'intervento straordinario e 222 a carico del CNR) ed è finalizzata al potenziamento della rete scientifica del CNR nelle regioni meridionali, in modo da incrementare la percentuale complessiva di spesa per la ricerca dal 18 al 30 per cento del totale nazionale. L'intesa prevede, oltre alla costituzione di 36 nuovi organi di ricerca, 11 progetti strategici, fra i quali, in particolare, il potenziamento delle strutture informatiche (cosiddetto progetto *STRIDE* cofinanziato anche dalla Comunità Europea), il potenziamento dell'Istituto Motori di Napoli, nonché la sottoscrizione di specifiche convenzioni fra il CNR e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD) per 9 aree di ricerca (Bari, Cagliari, Catania, Cosenza, Lecce, Napoli, Palermo, Potenza e Sassari). A questo riguardo occorre sottolineare che il ritardo che ha connotato la stipula delle suddette convenzioni è dipeso essenzialmente dal travagliato iter legislativo che ha interessato l'AGENSUD. Il presidente Garaci informa poi che dai progetti strategici, per i quali sono previsti 75 miliardi di spesa, sono scaturiti iniziali risultati di rilievo, specie nei settori dei beni culturali e nell'ambiente. Il CNR poi ha già impegnato quasi il 90 per cento delle somme per le quali è chiamato a contribuire, e quindi circa 200 miliardi. Per quanto concerne il potenziamento delle strutture informatiche si registra una iniziale attuazione, con parziale erogazione delle somme, ciò che consentirà al CNR di affrontare in modo apprezzabile la grande sfida tecnologica. In merito, va peraltro sottolineato che il CNR ha anche stipulato convenzioni con taluni enti di ricerca, ad esempio l'Istituto Nazionale di Fisica nucleare e l'ENEA, per la realizzazione di un grande progetto di ricerca che tende a portare l'Italia ad una posizione di rilievo nel settore sul mercato mondiale. Va invece sottolineato che vi sono forti ritardi nella stipula delle convenzioni per le aree di ricerca: infatti, attualmente solo la convenzione per l'area di Napoli è stata avviata con parziale erogazione di fondi, che hanno permesso l'istituzione degli organi e l'approntamento delle relative attrezzature, mentre vanno ancora espletate talune procedure burocratiche. Peraltro alcune disposizioni legislative, fra le quali ad esempio la legge n.109 del 1994 (cosiddetta legge Merloni) hanno rallentato la realizzazione delle strutture edilizie delle aree di ricerca ed è per questo che si è cercato anche di utilizzare allo scopo edifici già esistenti, come è avvenuto ad esempio per l'area di ricerca di Lecce. Pertanto, attualmente, le convenzioni per le restanti aree di ricerca sono state approntate dal CNR e dal Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica e dovranno essere valutate dal Comitato tecnico scientifico per il Mezzogiorno.

Il professor Garaci si sofferma poi sulla situazione del personale, facendo presente che il CNR ha deliberato un ampliamento dell'organico dell'Ente di 1307 ricercatori. Al relativo onere finanziario provvederà inizialmente lo Stato, con la previsione di incrementare in futuro fondi del CNR. In questa prospettiva si sono create condizioni particolarmente interessanti di lavoro per i giovani ricercatori, ed è auspicabile che per il 1997 possano essere banditi i necessari concorsi, anche in considerazione del fatto che, per l'area di Napoli ad esempio, i contratti di formazione scadranno il prossimo 31 dicembre 1996. In conclusione, si può rilevare il ruolo positivo svolto dal CNR ai fini del potenziamento della ricerca nel Mezzogiorno, che consentirà lo sviluppo complessivo delle regioni meridionali. Il CNR infatti, data la sua collocazione centrale nel settore della ricerca, costituisce un canale privilegiato per la diffusione delle conoscenze e delle acquisizioni scientifiche all'esterno, a vantaggio specialmente del mondo industriale.

Il presidente ZECCHINO, nel ringraziare il Presidente del CNR per l'ampia esposizione, chiede ulteriori elementi conoscitivi in merito alle modalità per supplire alla forte carenza di personale nelle regioni meridionali ed in particolare quali garanzie può fornire il CNR affinché l'obiettivo di favorire l'incremento degli organici dei ricercatori nel Sud sia effettivamente realizzato.

Il senatore BISCARDI, deplorando il fatto che l'intesa di programma non preveda alcuna area di ricerca nel Molise - regione ove è presente una università con 4.000 studenti - segnala l'esigenza che tale discriminazione venga sanata al più presto.

Il senatore BEVILACQUA, rilevando come l'intesa di programma destinasse notevoli finanziamenti non solo alle infrastrutture ma anche all'assunzione di personale, osserva che, in realtà, sono state effettuate solo poche assunzioni ed esprime viva preoccupazione al riguardo. Conclude esprimendo l'impegno del Gruppo Alleanza Nazionale per quegli interventi legislativi che si rendessero necessari e invitando nel contempo il CNR a fare la sua parte.

La senatrice MANIERI - cui il PRESIDENTE rivolge a nome di tutta la Commissione un affettuoso saluto per il suo ritorno dopo una lunga assenza dovuta a ragioni di salute - nel sottolineare l'evidente, grave ritardo nell'attuazione dell'intesa di programma, segnala l'esigenza di una riflessione sul tema della ricerca nel Mezzogiorno, da svolgere sia in occasione della sessione di bilancio sia allorchè la Commissione sarà chiamata ad esprimere il parere sul piano triennale di sviluppo dell'università. Occorre infatti prendere atto che in materia c'è non una stasi ma un peggioramento, accertarne le cause e rimuoverle.

La senatrice ALBERICI si sofferma sul problema del personale, rilevando che esso si presenta sotto due diversi profili, quello del personale in corso di formazione o assunto in base a contratti a termine, e quello necessario ad assicurare l'ordinario funzionamento delle nuove strutture scientifiche.

Il senatore MASULLO chiede precisazioni circa le forme in cui l'intesa di programma si riflette nel bilancio dello Stato e il motivo per cui, delle 9 aree di ricerca previste, solo quella di Napoli è in via di realizzazione.

Il professor GARACI risponde, relativamente al personale, che per il 1994 e il 1995 il CNR ha goduto di una limitata deroga al generale blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, potendo effettuare assunzioni in misura pari al 15 per cento dei posti vacanti. Ciò ha reso possibile la messa a concorso di circa 200 posti per ogni anno. Occorrerà quindi vedere le previsioni della nuova legge finanziaria al riguardo. Quanto alle strutture di ricerca nel Mezzogiorno, sarebbe inopportuno effettuare contestualmente tutte le assunzioni teoricamente possibili, per evidenti ragioni di gradualità e progressiva formazione del personale. Prospetta invece una programmazione triennale che preveda il bando di concorsi a scadenze certe e prefissate, segnalando la possibilità di una previsione legislativa in tal senso; il CNR, per parte sua, è perfettamente in grado di quantificare le relative esigenze finanziarie. Le assunzioni non sono state effettuate in precedenza a causa della complessità delle procedure dell'AGENSUD; ora occorre verificare, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, quali misure adottare per accelerarne lo svolgimento.

Il presidente Garaci ricorda quindi che le somme stanziare per la convenzione relativa ai progetti strategici sono state già tutte impiegate e quelle per la convenzione volta a potenziare l'informatica nel Mezzogiorno lo sono in gran parte.

Il presidente ZECCHINO dà quindi la parola al professor Salvatore, ricordando che egli presiede la Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli, l'unico ente di ricerca vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica avente la sede principale nel Mezzogiorno.

Il professor SALVATORE segnala sinteticamente due questioni, rilevanti ai fini dello sviluppo della ricerca scientifica nel Mezzogiorno: quella della ripartizione per aree geografiche della spesa per la ricerca e quella della sua ripartizione per aree scientifiche: è evidente, infatti, che taluni filoni di ricerca non presentano rilevanza alcuna per il Mezzogiorno. Risponde poi al senatore Masullo che - fermo restando l'impegno del CNR a favore del Sud - la convenzione per la ricerca nell'area di Napoli è partita sostanzialmente nell'aprile del 1995, ma in concreto non è ancora arrivato alcun finanziamento. Esprime quindi un vigoroso richiamo a modificare la legislazione sul conferimento di borse di studio nel Mezzogiorno (legge 1° agosto 1988, n. 326) rilevando che essa, riservandole a laureati e diplomati residenti nel Sud, in concreto è stata applicata, per il 70 per cento dei casi, a giovani con residenza anagrafica nel Mezzogiorno ma impegnati in centri di ricerca dell'Italia settentrionale. Al contrario, le borse di studio devono essere collocate nei centri di ricerca meridionali, ove potranno essere attratti anche i giovani del Nord. Alla senatrice Alberici risponde che le cause delle disfunzioni lamentate vanno addebitate all'intesa di programma del 1988: questa ha preferito dar vita a cattedrali nel deserto e a centri di ricerca creati dal

nulla, piuttosto che rafforzare i centri e i filoni di ricerca già attivi, a favore dei quali andrebbero eliminati i gravi squilibri esistenti. Ad esempio nel campo delle biotecnologie i centri operanti nel Sud producono il 40 per cento dei lavori scientifici realizzati in Italia ma ricevono solo il 16 per cento dei fondi ordinari. D'altra parte, esiste una fortissima vischiosità nelle procedure di ripartizione dei fondi, ordinari e straordinari, alla quale non si riesce a rimediare.

Il professor GARACI interviene nuovamente precisando che i finanziamenti per l'area di Napoli sono già stati messi a disposizione, almeno per la parte relativa al CNR. Quanto alla distribuzione territoriale dei parchi, si dovrebbe evitare la sovrapposizione dei ruoli e la creazione di strutture laddove esistono soggetti - come le aree di ricerca del CNR - capaci di svolgere egregiamente le stesse funzioni.

Il presidente ZECCHINO segnala l'esigenza che il CNR elabori un piano pluriennale per le assunzioni, inserito in un chiaro quadro programmatico, affinché il Parlamento sia posto nelle condizioni di valutare ed adottare le misure più adeguate.

Il professor GARACI risponde assicurando che il CNR è senz'altro in grado di presentare in breve un piano triennale per le assunzioni nel Mezzogiorno, auspicando d'altra parte la definizione di un quadro programmatico complessivo, nel quale sia tenuto conto anche dell'Unione europea.

Il professor SALVATORE afferma che spetterebbe al Parlamento - come avviene del resto in ogni Paese civile - esprimere i grandi indirizzi strategici della ricerca nazionale, invece di lasciare ogni decisione in materia al Ministero e al CNR.

Il presidente ZECCHINO ribadisce la richiesta al CNR di offrire un quadro complessivo degli interventi e delle priorità perseguite nel Mezzogiorno: esso rappresenta infatti il presupposto affinché la Commissione possa confermare nei fatti la propria volontà di sostenere lo sviluppo della ricerca scientifica nel Mezzogiorno. Dall'audizione odierna è emersa infatti l'esistenza di una sorta di meccanismo di deresponsabilizzazione che coinvolge tutti i soggetti istituzionali e che va smontato.

Il professor GARACI risponde al senatore Biscardi che l'intesa di programma non prevede alcuna area di ricerca nel Molise, ma ciò non esclude che il CNR possa comunque effettuare interventi. L'esempio da seguire può essere quello delle convenzioni già stipulate - con buoni risultati - con varie regioni, anche meridionali, al fine di individuare obiettivi specifici di interesse regionale e produrre utili sinergie. Fermo restando che il CNR non potrebbe certamente offrire a breve termine risorse aggiuntive proprie da impiegare nel Molise, tuttavia vi è la più ampia disponibilità a concorrere nelle più varie forme con le realtà locali.

Il senatore BISCARDI prende atto che a danno del Molise è stata consumata una duplice discriminazione: dapprima l'esclusione dall'in-

tesa di programma, e poi la mancata stipula di una convenzione con il CNR.

Dopo che il senatore MASULLO ha auspicato che tutti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica informino la Commissione sugli indirizzi di ricerca da loro perseguiti, e dopo che il professor SALVATORE ha ricordato come il Comitato tecnico-scientifico del Ministero stesso abbia destinato nel 1995 105 miliardi a un centro di ricerca dell'Università Cattolica da insediare nel Molise, il presidente ZECCHINO, nel ringraziare gli intervenuti e dichiarare chiusa l'audizione, invita il CNR a far conoscere in tempi brevi il richiesto programma complessivo di interventi.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
(R029 000, C07, 0023*)*

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato domani, giovedì 5 ottobre, alle ore 9,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,45.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 4 OTTOBRE 1995

137^a Seduta

Presidenza del Presidente
BOSCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Stella Richter e per i trasporti e la navigazione Chimenti.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C08^a, 0039^a)

Il presidente BOSCO avverte che l'interrogazione 3-00357, stante l'assenza del senatore Tapparo, sarà svolta in altra seduta.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario STELLA RICHTER, rispondendo all'interrogazione 3-00828, assicura che la legge 28 marzo 1968 n. 434, riguardo all'ambito di attività professionale dei periti agrari, specifica, all'articolo 2, lettera a) che formano oggetto della professione di perito agrario, la direzione e l'amministrazione di aziende agrarie e di aziende di trasformazione dei prodotti agrari, limitatamente alle medie aziende; la progettazione e la direzione dei lavori di trasformazione e di miglioramento fondiario e relative costruzioni in struttura ordinaria, limitatamente alle piccole aziende.

Nella stessa legge, all'articolo 3, concernente limiti dell'attività professionale, è specificato, tra l'altro, che «le mansioni indicate nel sopracitato articolo 2, lettera a), possono essere esercitate dai periti agrari qualora non richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie, nell'ambito delle rispettive competenze, dei dottori agronomi, degli ingegneri o dei geometri».

Con successiva legge 21 febbraio 1991 n. 54, è stato riformulato il sopracitato articolo 2 della legge n. 434 del 1968, apportandovi, in particolare, le seguenti sostituzioni e modifiche: «a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di

lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende», «b) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dei fondi». In sostanza la nuova articolazione, avendo stralciato dalla lettera a) ed inserito nella lettera b) le competenze relative alla progettazione e alla direzione dei lavori, ed avendo notevolmente ampliato le competenze stesse comprendendovi anche il collaudo, ha introdotto un elemento di confusione e di incertezza interpretativa per quanto attiene le limitazioni individuate dal richiamato articolo 3 della legge n. 434 del 1968, rimasto invariato.

Sotto un profilo sostanziale ritiene che, anche allo stato delle intervenute modifiche e sostituzioni, dovrebbero sussistere le limitazioni poste dal suddetto articolo 3 della legge n. 434 del 1968 alle attività di progettazione, direzione e collaudo, laddove queste richiedano le speciali cognizioni tecniche e scientifiche proprie di altre professioni (dottori agronomi, ingegneri o geometri). Ciò anche in considerazione del fatto che l'attuale disposto (articolo 2 lettera b) della legge n. 54 del 1991, nell'individuare sotto il profilo strutturale la tipologia delle costruzioni ricadenti nell'ambito di competenza progettuale dei periti agrari, fa riferimento al concetto di «struttura ordinaria» correlandolo, in forma indeterminata, alla «tecnologia del momento».

Ne consegue una sovrapposizione dell'ambito di attività professionale del perito agrario a quello tradizionalmente riservato, dalle disposizioni vigenti, agli ingegneri ed agli architetti.

Pertanto, è da condividersi l'opportunità di fare chiarezza sull'argomento, eventualmente anche mediante l'emanazione di apposita circolare.

Il senatore ZECCHINO, interrogante, si dichiara non completamente soddisfatto della risposta che non ha fornito i chiarimenti richiesti su alcune questioni centrali dell'interrogazione.

Il sottosegretario STELLA RICHTER osserva, in risposta all'interrogazione 3-00846, che le disposizioni di cui all'articolo 16, lettera l) ed m), del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 «Regolamento per la professione di geometra», consentono ai geometri - relativamente al cemento armato - la progettazione, direzione, sorveglianza e liquidazione di piccole costruzioni accessorie di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza.

Come precisato nelle citate disposizioni, dette opere in cemento armato devono esser tali da non richiedere particolari operazioni di calcolo e, per la loro destinazione, non poter comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone.

Il Ministero ritiene, pertanto, che debba comunque, a prescindere dalla classificazione sismica della zona ove si realizza l'opera, considerarsi preclusa ai geometri la progettazione e la direzione dei lavori per costruzioni civili in cemento armato, in quanto le stesse implicano co-

munque, per la loro destinazione, pericolo per la incolumità delle persone.

L'interrogante, senatore SCIVOLETTO, pur ringraziando il Sottosegretario per la sollecitudine con cui ha dato risposta, si dichiara tuttavia totalmente insoddisfatto in quanto essa sembra ispirata da soggetti non certamente disinteressati al problema. Sottolinea peraltro che ad alcune questioni essenziali poste dall'interrogazione il Governo non ha fornito alcun chiarimento mentre è assolutamente urgente che alla disciplina in questione sia data certezza applicativa anche nelle more dell'approvazione del provvedimento di riforma all'esame di questa Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del presidente dell'Autorità portuale di Venezia

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione: favorevole)

(L014 078, C08*, 0011*)

Il presidente BOSCO illustra il *curriculum* del dottor Claudio Bonicioli, proposto quale presidente dell'Autorità portuale di Venezia, sul quale propone l'espressione di un parere favorevole.

Senza discussione viene quindi posta ai voti la proposta di parere favorevole che risulta approvata con 11 voti favorevoli, 3 voti contrari e 2 astensioni.

Partecipano alla votazione i senatori ANGELONI, BACCARINI, BOSCO, CARPINELLI, DE CORATO, DEMASI, DE PAOLI, GEI, il senatore ZACCAGNA, in sostituzione del senatore Germanà, GIBERTONI, MEDURI, PEDRAZZINI, RAGNO, SCIVOLETTO, D'ALÌ in sostituzione del senatore Stanzani Ghedini, e SPISANI, in sostituzione del senatore Terracini.

IN SEDE REFERENTE

(2133) Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 397, recante disposizioni urgenti per la nautica da diporto

(Esame)

Il relatore, senatore GEI, illustra il provvedimento in titolo che costituisce la reiterazione di un decreto-legge precedentemente decaduto. Premettendo che la materia dovrà essere oggetto di un più approfondito provvedimento, poichè quello in esame rappresenta soltanto una sanatoria di alcune situazioni pendenti, propone una rapida conversione in legge senza modifiche.

Si associa alle dichiarazioni del relatore il sottosegretario CHIMENTI.

Senza discussione, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore di riferire in Assemblea in termini favorevoli alla conversione in legge del decreto in esame, autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter riferire oralmente.

La seduta termina alle ore 9,45.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1995

214ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CARPI

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1619) LARIZZA ed altri. Istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione del commercio con l'estero

(1675) BALDELLI ed altri. Istituzione del Ministero delle attività produttive

(1881) PERIN ed altri. Istituzione del Ministero della produzione, delle tecnologie e del commercio estero

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente CARPI propone di proseguire, in sede informale, l'esame delle modifiche che i Gruppi intendono apportare al testo elaborato dal comitato ristretto lo scorso 18 luglio.

La Commissione conviene.

(La seduta sospesa alle ore 9,05, viene ripresa alle ore 9,55).

Il presidente CARPI, tenuto conto dei concomitanti lavori dell'Assemblea, rinvia la trattazione dei disegni di legge in titolo alla seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 15.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

215^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CARPI

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1619) LARIZZA ed altri. *Istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione del commercio con l'estero*

(1675) BALDELLI ed altri. *Istituzione del Ministero delle attività produttive*

(1881) PERIN ed altri. *Istituzione del Ministero della produzione, delle tecnologie e del commercio estero*

(Seguito dell'esame congiunto per i disegni di legge nn. 1675 e 1881 e rinvio; disgiunzione e rinvio del seguito dell'esame per il disegno di legge n. 1619)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore, presidente CARPI, dà ragione di alcuni emendamenti apportati, in sede informale, al testo unificato elaborato per i tre disegni di legge dal comitato ristretto lo scorso 18 luglio. Essi consistono in contenute modificazioni ai primi articoli (1, 2, 3, 4, 5 e 7), riferiti all'istituzione e all'organizzazione del Ministero per le attività produttive, oggetto dei disegni di legge nn. 1675 e 1881; per quanto concerne i rimanenti articoli (6, 8, 9, 10, 11, 12 e 13) egli propone che vengano accantonati e discussi separatamente, nell'ambito del disegno di legge n. 1619, del quale propone pertanto la disgiunzione dall'esame dei primi due.

Conviene unanime la Commissione; il seguito dell'esame del disegno di legge è pertanto rinviato.

Il senatore FERRARI Karl illustra due subemendamenti all'articolo 1 del testo testè preso a base per i disegni di legge nn. 1675 e 1881.

Il senatore TURINI presenta i subemendamenti del Gruppo di Alleanza nazionale ed esprime l'esigenza di una pausa che consenta un più meditato esame delle proposte elaborate dal comitato ristretto.

Il presidente CARPI, infine, tenuto conto dei concomitanti lavori dell'Assemblea e dell'esigenza prospettata dal senatore Turini, propone che la votazione delle modifiche abbia luogo nella seduta antimeridiana di domani.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame congiunto per i disegni di legge nn. 1675 e 1881 viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**NUOVO TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL
COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 1675 E 1881**

Art. 1.

(Istituzione del Ministero delle attività produttive)

1. È istituito il Ministero delle attività produttive, di seguito denominato «il Ministero».

2. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative in materia di attività produttive esercitate dal soppresso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, salvo quelle espressamente attribuite allo Stato dalla presente legge.

3. Il Ministero esercita le funzioni di competenza dello Stato in materia di:

a) definizione degli indirizzi di politica economica e programmazione degli investimenti pubblici nei settori dell'industria, del commercio, del turismo, dei servizi e dell'artigianato;

b) attività d'impresa e coordinamento delle partecipazioni dello Stato;

c) interventi di interesse nazionale per il sostegno e lo sviluppo della grande, media e piccola impresa nei settori di cui alla lettera a);

d) promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nei mercati esteri e promozione degli investimenti esteri in attività produttive sul territorio nazionale;

e) politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione Europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale e quelli a sostegno dell'occupazione;

f) ricerca applicata, innovazione tecnologica e servizi per la produzione;

g) tutela del consumatore, certificazione, garanzia del mercato e promozione della concorrenza;

h) promozione dell'efficienza nella distribuzione;

i) cooperazione;

l) energia e miniere.

3. Sono soppressi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del commercio con l'estero.

4. Presso il Ministero è istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro in luogo delle corrispondenti ragionerie centrali istituite presso i soppressi Ministeri di cui al comma 3.

Art. 2.

(Funzioni)

1. Il Ministero esercita le funzioni già di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del

commercio con l'estero, salvo quanto disposto dai successivi commi 8 e 9.

2. Sono trasferite al Ministero le funzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di programmazioni settoriali e di interventi nelle aree depresse di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 95. Restano di competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica le attività e gli interventi di natura intersettoriale.

3. Sono trasferite al Ministero le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di attività imprenditoriali nel comparto della cooperazione.

4. Sono trasferite al Ministero le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero del tesoro in materia di enti pubblici economici, di società a partecipazione statale e di privatizzazioni, con esclusione degli enti e società operanti nei settori del credito.

5. Sono trasferite al Ministero le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di ricerca applicata all'industria nonché quelle relative ai finanziamenti agevolati relativi al Fondo speciale per la ricerca applicata, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni.

6. Sono trasferite al Ministero le funzioni in materia di turismo, già attribuite al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e, successivamente, trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. È disciplinato con regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, il trasferimento al Ministero del personale addetto alle strutture organizzative interessate alle funzioni trasferite.

8. Sono trasferite al Ministero del tesoro le funzioni in materia valutaria già attribuite alla Direzione generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero.

9. Sono trasferite al Ministero degli affari esteri le funzioni già attribuite alla Direzione generale degli accordi commerciali presso il Ministero del commercio con l'estero, relativamente alla stipula e all'attuazione dei Trattati e degli accordi di carattere generale tra gli Stati, restando di competenza del Ministero delle attività produttive quelli di carattere settoriale.

Art. 3.

(Organizzazione)

1. L'organizzazione centrale e periferica del Ministero è articolata in:

a) uffici ausiliari del Ministero con funzioni di supporto all'attività di indirizzo, di verifica della gestione, di relazioni con il pubblico;

b) direzioni generali che esercitano le funzioni amministrative e i compiti di gestione di cui all'articolo 2 nei comparti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c);

c) servizi, in posizione autonoma rispetto alle direzioni generali, che esercitano funzioni di supporto al complesso delle competenze attribuite al Ministero.

2. La costituzione delle strutture organizzative di cui al comma 1, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con regolamento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri:

a) omogeneità, complementarietà e organicità, anche mediante l'accorpamento di uffici esistenti;

b) flessibilità in relazione agli specifici obiettivi da raggiungere e ai compiti di natura anche non permanente;

c) diminuzione dei costi amministrativi, semplificazione e trasparenza delle procedure, riduzione dei tempi.

3. La dotazione organica del Ministero è determinata, ai sensi del regolamento di cui al comma 2, sulla base dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni di strutture;

b) semplificazioni dei procedimenti amministrativi;

c) contenimento della spesa pubblica;

d) razionalizzazione dell'organizzazione.

4. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce altresì le norme per l'organizzazione amministrativa in funzione di specifici progetti operativi connessi all'attuazione di disposizioni legislative ovvero disposti con decreto ministeriale. I livelli di efficienza e gli obiettivi assegnati agli uffici, ivi compresi quelli degli enti sottoposti alla vigilanza del Dicastero, sono determinati, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in relazione ai progetti prescelti e sono valutati in relazione ai risultati conseguiti, la responsabilità dei quali è attribuita ai dirigenti generali titolari degli uffici di direzione generale.

5. Sono abrogate la legge 26 settembre 1966, n. 792, la legge 7 giugno 1951, n. 434, la legge 15 dicembre 1960, n. 1483, la legge 4 dicembre 1951, n. 2, la legge 11 gennaio 1957, n. 6, la legge 21 luglio 1967, n. 613, la legge 10 giugno 1978, n. 295. Con il regolamento di cui al comma 2 sono disciplinati il trasferimento del personale e delle risorse finanziarie in relazione alle funzioni previste dalla presente legge e sono raccolte tutte le disposizioni normative relative al Ministero. Le altre norme, organizzative o attributive di funzioni nei settori di competenza del Ministero, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non abrogate dal presente comma e non riprodotte nel predetto regolamento di cui al comma 2, cessano di avere efficacia alla data di emanazione del medesimo.

6. Con regolamento ministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono definiti:

- a) l'articolazione in uffici delle direzioni e dei servizi e le relative competenze;
- b) gli uffici, con durata determinata, per il raggiungimento di specifici obiettivi.

Art. 4.

(Enti e organismi di settore)

1. In relazione alle funzioni attribuite al Ministero e ai compiti svolti dagli enti pubblici o a partecipazione pubblica operanti nei settori corrispondenti, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si procede a riordinare, sopprimere, fondere, trasformare gli enti esistenti e ad attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche, anche attraverso modifica, integrazione o abrogazione di norme, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
- b) razionalizzazione nella distribuzione delle competenze al fine di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni;
- c) riordinamento delle strutture esistenti e delle attività istituzionali svolte anche fuori dal territorio nazionale, eliminando le duplicazioni organizzative e funzionali, assicurando il raccordo con le sedi diplomatiche italiane, programmando e coordinando le iniziative per la internazionalizzazione dell'economia italiana, anche in riferimento all'attività delle piccole e medie imprese;
- d) decentramento per quanto concerne sia le competenze dei soggetti pubblici che le esigenze degli utenti;
- e) diminuzione dei costi amministrativi e procedure abbreviate;
- f) attribuzione della personalità giuridica alle strutture aventi compiti prevalentemente tecnici;
- g) trasformazione in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico;
- h) razionalizzazione del coordinamento e dei rapporti con il Ministero;
- i) verifiche periodiche dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione di tali enti, preordinata anche al mantenimento, al riordino o alla soppressione dei medesimi.

Art. 5.

(Servizi polifunzionali per gli incentivi)

1. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali, di agevolare l'accesso dei cittadini e delle imprese alla pubblica amministrazione, di semplificare e accelerare i procedimenti possono essere istituiti servizi polifunzionali dotati di sportelli decentrati in ogni re-

gione e provincia autonoma, competenti per le fasi di istruttoria decisionale, di gestione del procedimento di spesa nonché per l'esercizio dei controlli interni relativi alle attività amministrative e gestionali connesse alla concessione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti agevolati e garanzie finanziarie di competenza del Ministero dell'economia, ivi compresi i cofinanziamenti connessi all'utilizzazione di fondi della Unione Europea.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono a disciplinare con legge le funzioni ad esse attribuite in materia di attività produttive.

Art. 6.

(Compiti del CIPE in materia di commercio con l'estero)

1. Allo scopo di definire e coordinare le linee generali della politica per il commercio estero, per le assicurazioni e i crediti all'esportazione, per la promozione delle iniziative imprenditoriali avviate all'estero dalle imprese italiane, comprese quelle di piccola e media dimensione, della politica di cooperazione internazionale, con particolare riguardo per i Paesi in via di sviluppo, della politica degli approvvigionamenti e di ogni altra attività economica dell'Italia nei confronti dell'estero il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) adotta entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente e, successivamente, almeno ogni sei mesi, direttive per le amministrazioni e gli enti pubblici di internazionalizzazione, alle quali questi ultimi devono attenersi.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1675 E 1881.

Art. 1.

Subemendamento all'emendamento 1.1, sopprimere il comma 2.

1.1/3 PONTONE, TURINI

Subemendamento all'emendamento 1.1, sopprimere il comma 2-bis.

1.1/4 PONTONE, TURINI

Subemendamento all'emendamento 1.1, comma 2-bis, sopprimere la lettera a).

1.1/5 PONTONE, TURINI

Subemendamento all'emendamento 1.1, comma 2-bis, sopprimere la lettera b).

1.1/6 PONTONE, TURINI

Subemendamento all'emendamento 1.1, comma 2-bis, sopprimere la lettera c).

1.1/7 PONTONE, TURINI

Subemendamento all'emendamento 1.1, comma 2-bis, sopprimere la lettera d).

1.1/8 PONTONE, TURINI

Subemendamento all'emendamento 1.1, comma 2-bis, sopprimere la lettera e).

1.1/9 PONTONE, TURINI

Subemendamento all'emendamento 1.1, comma 2-bis, sopprimere la lettera f).

1.1/10 PONTONE, TURINI

Subemendamento all'emendamento 1.1, comma 2-bis, sopprimere la lettera g).

1.1/11 PONTONE, TURINI

Subemendamento all'emendamento 1.1, comma 2-bis, sopprimere la lettera h).

1.1/12 PONTONE, TURINI

Subemendamento all'emendamento 1.1, comma 2-bis, sopprimere la lettera i).

1.1/13 PONTONE, TURINI

Subemendamento all'emendamento 1.1, comma 2-bis, sopprimere la lettera l)

1.1/14 PONTONE, TURINI

Subemendamento all'emendamento 1.1, comma 2-bis, sopprimere le lettere c), e), f), i) e l).

1.1/1 FERRARI Karl

Subemendamento all'emendamento 1.1, comma 2-bis, lettera f), sopprimere le parole: «per la parte concernente i settori di cui alla lettera a)».

1.1/15 PONTONE, TURINI

Subemendamento all'emendamento 1.1, comma 2-bis, lettera g), sopprimere le parole: «nei settori di cui alla lettera a)».

1.1/16 PONTONE, TURINI

Subemendamento all'emendamento 1.1, comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: «il Ministero», a «dello Stato», con le seguenti: «il Ministero delle attività produttive, istituito ai sensi della presente legge, esercita le funzioni di competenza dello Stato, in particolare spettano al Ministero».

1.1/17

PONTONE, TURINI

Subemendamento all'emendamento 1.1, comma 2-bis, dopo le parole: «tutte le funzioni» inserire la seguente: «legislative e».

1.1/2

FERRARI Karl

Subemendamento all'emendamento 1.1, comma 2-bis, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) la promozione della cooperazione».

1.1/18

PONTONE, TURINI

Subemendamento all'emendamento 1.1, comma 2-bis, lettera b), aggiungere in fine: «e dell'attività di impresa».

1.1/19

PONTONE, TURINI

Subemendamento all'emendamento 1.1, comma 2-bis, lettera h), aggiungere in fine: «nonchè la promozione dell'efficienza nella distribuzione».

1.1/20

PONTONE, TURINI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative in materia di attività produttive esercitate dal soppresso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, salvo quelle espressamente attribuite allo Stato dalla presente legge».

«2-bis. Il Ministero esercita le seguenti funzioni di competenza dello Stato:

a) la definizione degli indirizzi di politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici nei settori dell'industria, del commercio, del turismo, dei servizi e dell'artigianato;

b) il coordinamento delle partecipazioni dello Stato;

c) la promozione dello sviluppo nei settori della grande, media e piccola impresa di cui alla lettera a);

d) interventi di interesse nazionale per il sostegno e la promozione delle attività di cui alla lettera a);

e) la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nei mercati esteri e la promozione degli investimenti esteri in attività produttive sul territorio nazionale;

f) politiche regionali, strutturali e di coesione anche della Unione Europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale e quelli a sostegno dell'occupazione per la parte concernente i settori di cui alla lettera a);

g) la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica e di servizi per la produzione, la diffusione e il trasferimento della tecnologia nei settori di cui alla lettera a), limitatamente a progetti di interesse nazionale, in particolare nella piccola e media impresa, anche prevedendo forme di partecipazione dello Stato ad organismi promossi dalle organizzazioni imprenditoriali e dagli enti di settore o di convenzionamento con essi;

h) la tutela del consumatore, la certificazione, la garanzia del mercato e la promozione della concorrenza;

i) la promozione dello sviluppo della cooperazione;

l) l'energia e le miniere".».

1.1

LARIZZA, BALDELLI, MICELE, BAGNOLI, PAPPALARDO, PREVOSTO, CHERCHI

Art. 2.

Subemendamento all'emendamento 2.1, comma 2, sopprimere la lettera b).

2.1/1

PONTONE, TURINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Funzioni)

1. Il Ministero esercita le funzioni già di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero, salvo quanto disposto dai successivi commi 4 e 5.

2. Sono trasferite al Ministero:

a) le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero del tesoro in materia di enti pubblici economici, di società a partecipazione statale e di privatizzazioni, con esclusione degli enti e società operanti nei settori del credito.

b) le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di ricerca applicata all'industria nonché quelle relative ai finanziamenti agevolati relativi al Fondo speciale per la

ricerca applicata, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni;

c) le funzioni di programmazione e di coordinamento dell'attività concernente lo sviluppo delle imprese e delle professioni turistiche.

3. Il trasferimento al Ministero del personale addetto alle strutture organizzative interessate alle funzioni trasferite, è disciplinato con regolamenti da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sono trasferite al Ministero del tesoro le funzioni in materia valutaria già attribuite alla Direzione generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero.

5. Sono trasferite al Ministero degli affari esteri le funzioni già attribuite alla Direzione generale degli accordi commerciali presso il Ministero del commercio con l'estero, relativamente alla stipula e all'attuazione dei Trattati e degli accordi di carattere generale tra gli Stati, restando di competenza del Ministero delle attività produttive quelli di carattere settoriale».

2.1

LARIZZA, BALDELLI, MICELE, BAGNOLI, PAPPALARDO, PREVOSTO, CHERCHI

Art. 4.

Al comma 1, dopo le parole «si procede a riordinare» sopprimere la parola: «sopprimere».

4.1

BALDELLI

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) riordinamento delle strutture e delle attività istituzionali svolte anche fuori dal territorio nazionale, eliminando le duplicazioni organizzative e funzionali, assicurando il raccordo con le sedi diplomatiche italiane, programmando e coordinando le iniziative per la internazionalizzazione dell'economia italiana e, con riferimento prioritariamente alle piccole e medie imprese, potenziando e specializzando le attività degli organismi istituiti ai sensi della normativa vigente in materia di promozione, di partecipazione e di assistenza finanziaria, tecnico-economica ed organizzativa delle iniziative imprenditoriali avviate all'estero dalle imprese italiane.

4.2

CAPONE, CANGELOSI

Art. 6.

Al comma 1, dopo le parole: «dei crediti all'esportazione,» aggiungere le seguenti: «, della promozione delle iniziative imprenditoriali avviate all'estero dalle imprese italiane anche piccole e medie».

6.1

CAPONE

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1995

184^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BRAMBILLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Testa e Stella Richter.

La seduta inizia alle ore 9,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, C13^a, 0002^a)

In apertura di seduta il PRESIDENTE informa delle variazioni occorse nell'Ufficio di Segreteria della 13^a Commissione permanente e formula espressioni di apprezzamento e di stima alla dottoressa Maria Valeria Agostini che passa ad altro incarico; dà altresì il benvenuto nella nuova funzione di reggenti l'Ufficio di Segreteria ai dottori Celentano e Buonomo.

Alle parole del Presidente si associa unanime la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla situazione ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno

(Seguito dello svolgimento e rinvio: esame di documento conclusivo e rinvio)
(R048 000, C13^a, 0001^a)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il relatore COZZOLINO illustra la proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva: per essa, dallo svolgimento del sopralluogo e delle successive audizioni si può evincere anzitutto l'assenza quasi totale di interventi di depurazione delle acque e dell'atmosfera con presenza di un tessuto industriale che, fatte le dovute eccezioni, viola tutte le leggi e normative atte ad una corretta difesa del territorio; ciò è accompagnato da una quasi totale mancanza dell'attività degli organi di controllo preposti. Si rileva altresì che gli argini del fiume sono abban-

donati ad uno sviluppo incontenibile di sterpaglia e di ratti; il letto è ormai completamente pieno di detriti e l'acqua che ne costituisce la portata è ridotta al minimo. L'agricoltura, che rappresenta la fonte maggiore dello sviluppo economico del territorio, subisce l'attentato continuo determinato da un irresponsabile utilizzo delle acque inquinate per uso irriguo; una tale minaccia gravissima è dovuta anche ad una completa confusione e ad una completa irresponsabilità nell'utilizzo dei fitofarmaci.

L'industria di trasformazione dei prodotti agricoli, ormai unico insediamento industriale sul territorio, come emerge da fatti attualmente sottoposti alla magistratura si rende responsabile di sottrazione incontrollata e non autorizzata di acqua dalle falde profonde e di mancata osservanza delle norme di depurazione. Gravissimo è l'apporto venefico delle industrie conciarie di Solofra, visibile in modo notevole e palese proprio nel punto di confluenza della Cavaiola nel Sarno. Un particolare riguardo merita lo stato delle reti fognarie, in alcune zone completamente assenti ed in altre fatiscenti e inadeguate alle necessità abitative, perchè quasi sempre risalenti al periodo borbonico o del primo '900.

Le installazioni di meccanismi di depurazione, soprattutto per quanto riguarda il medio Sarno, sono di là da venire: le opere costate finora centinaia di miliardi, in gran parte incompiute, appaiono completamente al di fuori di ogni logica di piano e talvolta gravate dal sospetto della inutilità. Solo quale piccolo paese è dotato di depuratori, in una misura comunque di gran lunga inadeguata alla bisogna. I cittadini sono costretti da decenni a pagare esosi contributi al Consorzio dell'Agro sarnese-nocerino senza che esista alcun minimo intervento da parte di questo ente, in quella attività di manutenzione che ne dovrebbe costituire il compito maggiore e la sua ragione d'essere.

Il relatore ritiene che debba farsi luce su tutti i fondi a qualunque titolo impiegati negli anni, per la soluzione ancora lontanissima di questo problema al quale è legata la vita economica e sociale di centinaia di migliaia di uomini, minacciati in maniera gravissima della salute e della incolumità. Sarebbe necessario promuovere un'inchiesta definitiva ed organica su tutte le responsabilità pregresse ed attuali degli enti e dei soggetti preposti alla tutela del territorio, intervenendo in modo concreto su una sana campagna di informazione che inizi a livello delle scuole primarie: occorre altresì operare un controllo assiduo sull'utilizzo dei fitofarmaci, con creazione di figure professionali per un'effettiva e continua vigilanza su tutto il bacino idrografico.

È infine auspicabile in tempi brevissimi l'inizio dei lavori di bonifica e risanamento ambientale, i quali aspettano attualmente, pur essendo pronti i piani di intervento, l'autorizzazione del Consiglio di Stato e la successiva formalizzazione da parte del Ministero dell'ambiente. Si spera che l'attuale unificazione in un'unica persona della titolarità del Ministero dell'ambiente e di quello dei lavori pubblici possa determinare una sinergia d'azione, con il risultato di raggiungere un maggiore potenziamento della stessa ed un necessario recupero dei tempi. Si ritiene altrettanto utile la creazione di un'unica autorità di bacino, di natura istituzionale, per coordinare e dirigere tutte le necessarie operazioni, evitando sprechi di fondi, conflitti di competenze, ritardi ed eventuali omissioni.

Il relatore conclude ricordando che le audizioni svolte hanno fatto emergere la persistenza di talune lacune e di notevoli ritardi ammini-

strativi, anche nell'attuale fase di bonifica: gli interventi di emergenza a breve termini, preannunciati dal prefetto Catalani, non hanno ancora avuto inizio, mentre l'incarico da conferire all'ENEA è ancora in corso di approvazione per l'assenza del parere richiesto al Consiglio di Stato. In ragione di tutto ciò, il voto sul documento conclusivo presentato rappresenterebbe una prima presa di posizione della Commissione, con la messa in mora delle strutture amministrative interessate, in attesa che l'accertamento delle responsabilità nei ritardi sia deferito alla Commissione di inchiesta per la cui costituzione sono state avanzate due proposte pendenti in Commissione.

Interviene il senatore PINTO, che - nel convenire sui contenuti del documento proposto - rileva l'utilità di una prosecuzione della procedura conoscitiva in titolo, anche ai fini di una più ponderata valutazione delle proposte di Commissioni di inchiesta di cui egli stesso è relatore. In particolare, una nuova audizione del prefetto Catalani era già stata ipotizzata nella seduta del 2 agosto scorso; essa si renderebbe vieppiù necessaria alla luce delle notizie fornite dal relatore circa i ritardi nell'attivazione degli interventi di emergenza. Al termine di tale nuova audizione, si potrebbe discutere il documento proposto dal relatore; quanto alla costituzione di una Commissione d'inchiesta, le relative proposte potrebbero essere poste all'ordine del giorno della Commissione a stretto ridosso di tale audizione, allo scopo di riprenderne l'iter avendo acquisito il necessario supporto conoscitivo.

Conviene con le argomentazioni testè svolte il senatore CUSUMANO.

Il senatore CARCARINO prende atto della richiesta avanzata dal senatore Pinto, invitando ad accelerare il più possibile la nuova audizione del prefetto Catalani; auspica peraltro che nuove difficoltà non si frappongano alla celere conclusione della procedura informativa in titolo, nonchè all'esame esaustivo delle proposte di inchiesta parlamentare.

Il relatore COZZOLINO rileva che la procedura informativa in atto ha finalità conoscitive concettualmente distinte da quelle di accertamento di responsabilità proprie della Commissione di inchiesta: pertanto, si potrebbe sin d'ora votare il documento conclusivo, ottenendo quella pronuncia della Commissione che rappresenterebbe la prima risposta delle sedi parlamentari alla richiesta di interessamento avanzata dalle popolazioni del bacino del Sarno. Se però si ritiene necessario proseguire in Commissione l'acquisizione conoscitiva sulla situazione di alto degrado ambientale, si rimette alla volontà della Commissione e non si oppone ad una nuova audizione del prefetto Catalani, auspicando che ciò non provochi ulteriori ritardi.

Il presidente BRAMBILLA propone di richiedere alla Presidenza del Senato l'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva con lo svolgimento di una nuova audizione del prefetto Catalani; propone altresì il rinvio del seguito dell'esame del documento conclusivo ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

SUGLI ESPERIMENTI NUCLEARI FRANCESI IN POLINESIA
(A007 000, C13ª, 0022ª)

Il senatore MANIS sottopone alla Commissione l'opportunità di pronunciarsi sugli effetti di un possibile disastro ecologico conseguente allo svolgimento di esperimenti nucleari nella Polinesia francese: le ultime notizie circa fratture nella faglia oceanica del Pacifico, conseguenti alle esplosioni di ordigni nucleari nel poligono militare di Mururoa, assumono una valenza estremamente preoccupante della quale dovrebbero essere investite le sedi parlamentari.

Concorda il senatore CARCARINO.

Il presidente BRAMBILLA prende atto della richiesta avanzata e si riserva di sottoporre all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi l'individuazione, compatibilmente con le materie di competenza, della sede più idonea per la trattazione della questione.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
(R029 000, C13ª, 0014ª)

Il presidente BRAMBILLA convoca l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi per le ore 9 di domani 5 ottobre 1995, per la programmazione dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 10.

185ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 16.
(R030 000, C13ª, 0004ª)

Il presidente BRAMBILLA, accertata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora.

La seduta, sospesa alle ore 16,05, riprende alle ore 17,05.

Il presidente BRAMBILLA, constatata la permanente mancanza del numero legale, rinvia l'esame delle materie all'ordine del giorno ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle strutture sanitarie**

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1995

47ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARTELLI

La seduta inizia alle ore 9,10.

ESAME DI UNA PROPOSTA DI RELAZIONE IN TEMA DI POLICLINICI UNIVERSITARI
(A010 000, C34ª, 0001ª)

In apertura di seduta il senatore **BINAGHI** ringrazia il personale della Segreteria della Commissione per il valido supporto tecnico fornito per la preparazione della relazione che si accinge a leggere. La stessa relazione risente della scarsa collaborazione delle Università che hanno dato risposte tardive e spesso imprecise alle domande contenute nel questionario inviato dalla Commissione d'inchiesta.

Legge quindi la seguente proposta di relazione:

L'attività dei Policlinici universitari costituisce la sede dove sono chiamate a confrontarsi esigenze di ordine diverso (vuoi pubblicistiche, vuoi privatistiche) e rappresenta un evidente punto di snodo e quindi di verifica «in relazione all'applicazione del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ed all'eventuale necessità di modifiche di tale provvedimento»: il che costituisce, ai sensi dell'articolo 1 della deliberazione del Senato in data 4 ottobre 1994, il compito e la ragione d'essere della Commissione d'inchiesta sulle strutture sanitarie.

L'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 502 (come modificato dal successivo decreto legislativo n. 517), statuisce che «i policlinici universitari sono aziende dell'università dotate di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile».

Lo stesso articolo 4, al comma 4, prevede che «le regioni possono altresì costituire in azienda i presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico delle facoltà di medicina e chirurgia» e così pure «i presidi ospedalieri che operano in strutture di pertinenza dell'università».

L'articolo 6, comma 1, sempre del predetto decreto, prevede ancora la possibilità che le università e le regioni costituiscano policlinici universitari, «mediante scorporo e trasferimento da singoli stabilimenti ospedalieri di strutture universitarie od ospedaliere, accorpandole in sta-

bilimenti omogenei tenendo conto delle esigenze della programmazione regionale». Il comma 2, dell'articolo 6, prescrive dettagliatamente che «i rapporti in attuazione delle predette intese siano regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» etc.

Il quadro multiforme delle possibilità di gestione della Sanità collegate con l'insegnamento universitario (sussumibili nella triplice categoria della gestione diretta, indiretta o convenzionata) lascia intendere quanto siano numerosi i punti di confusione e di contrasto tra le varie realtà operanti in questo settore; si è concretamente verificata l'ipotesi di strutture sanitarie convenzionate con più di una facoltà universitaria.

La Commissione parlamentare d'inchiesta ritiene tuttavia che il ventaglio delle nuove possibilità aperto dalla riforma non possa costituire valida ragione per indebolire il criterio di massima - che invece abbraccia ora un campo di applicazione più ampio - per cui «la gestione delle aziende ospedaliere è informata al principio dell'autonomia economica finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate». Principi e criteri direttivi già costituzionalmente propri della legge di delega, e successivamente ribaditi dai decreti legislativi con riferimento a qualsivoglia ipotesi di «azienda ospedaliera» (articolo 4, comma 1), e - ove ce ne fosse ancora bisogno - specificamente per quel gruppo di norme che disciplinano «la gestione dei policlinici universitari» (articolo 4, comma 5) e il «modello gestionale» cui debbono uniformarsi «i presidi in cui insiste la prevalenza del corso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina» (articolo 4, comma 6).

Lo spirito della riforma, in altre parole, è quello di aprire una competizione amministrativa tra pubblico e privato finalizzata ad una efficiente erogazione dei servizi sanitari. In questa «virtuosa» prospettiva - la difficile transizione verso un nuovo regime - l'autonomia didattica e scientifica dell'Università è chiamata a svolgere un ruolo propulsivo, se non addirittura di guida verso un sistema che, nell'interesse dei cittadini, spinga ad un punto alto e risolutivo (vale a dire efficiente) il rapporto tra didattica e ricerca scientifica da un lato, ed assistenza sanitaria dall'altro.

Espressioni come quelle contenute nel decreto legislativo, a proposito del fatto che «la gestione dell'azienda deve essere informata anche all'esigenza di garantire le funzioni istituzionali delle strutture universitarie che vi operano», ovvero la esplicita previsione del «commissariamento da parte della regione e la revoca dell'autonomia aziendale» per tutte «le aziende ospedaliere, inclusi «i Policlinici universitari», che fossero incorsi in «ingiustificati disavanzi di gestione»; queste formule legislative lasciano intendere un indirizzo di fondo, che cioè l'efficienza non costituisce un limite, una esigenza di ordine aggregato destinata a soccombere tutte le volte che ricorrano esigenze di natura specifica (per esempio l'autonomia universitaria), bensì parte costitutiva del nuovo sistema di rapporti e di regole che la riforma intende promuovere.

In altre parole, l'esigenza di «fare salva» comunque «l'autonomia dell'Università» (articolo 4, comma 8), non può essere surrettiziamente invocata - secondo il parere autorevole espresso dalla stessa Avvocatura di Stato - per giustificare l'inosservanza dei principi e criteri desumibili

dalle nuove disposizioni in materia di Policlinici universitari, ponendoli cioè al riparo da qualsiasi sanzione amministrativa, ma al contrario vale a rafforzare la predetta disciplina, ricordando che accanto alle ipotesi di sanzioni ascrivibili alla iniziativa delle regioni esiste anche la possibilità concorrente di provvedimenti sostitutivi da parte dello Stato e per esso del Ministero competente; tutte le volte che i comportamenti si discostino dalla normativa vigente e dalle regole contabili.

Alla luce di queste considerazioni, desta non poche perplessità - per fare un esempio che rappresenta l'ipotesi di accordi tra Università, Aziende ospedaliere, Unità sanitarie locali, istituti di ricovero a carattere scientifico (articolo 6, comma 1 e 2) - la bozza del «protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e le Università di Catania, Messina e Palermo, per l'apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario». Il predetto protocollo prevede, in materia di trattamento economico del personale, l'impegno della regione «ad attribuire ai Policlinici ed alle aziende ospedaliere accreditate somme che devono essere impiegate per un ulteriore finanziamento delle strutture convenzionate al fine di assicurare un efficace servizio sanitario ed il progresso della ricerca scientifica».

La Commissione d'inchiesta, al fine di verificare (policlinico per policlinico) lo stato di attuazione della nuova normativa, ha provveduto in più riprese a trasmettere a tutte le Università un questionario molto dettagliato, al fine di attingere adeguata base conoscitiva.

Un primo giudizio d'insieme consente di ricavare contemporaneamente informazioni relative allo stato di difficoltà e di ritardo, ma anche di forti differenziazioni all'interno di situazioni appartenenti al medesimo gruppo e quindi allo stesso stato giuridico.

Le Aziende universitarie, per fare l'esempio principale, risultano costituite in numero limitato e prevalentemente nel centro sud (ad eccezione di Udine), con notevoli differenze da ateneo ad ateneo, sia per quanto concerne la data di costituzione che per quel che riguarda il regolamento interno. Non è possibile analizzare e confrontare con sufficiente attendibilità i vari regolamenti, perchè non completi ed impostati in modo sensibilmente differente.

Diversa da struttura a struttura è stata altresì l'interpretazione delle modalità di corresponsione della cosiddetta indennità De Maria al personale universitario, il numero di funzioni assistenziali primariali, l'incidenza del personale rispetto ai posti letto; varia risulta anche la presenza di personale medico con compiti puramente assistenziali o con compiti misti, mentre il personale infermieristico è quasi sempre dipendente dalle strutture ospedaliere e quindi legato alle USL di appartenenza.

Questa situazione ha creato contenziosi tra la regione, cui spetta l'onere economico della assistenza sanitaria, e l'università che nell'ambito della propria autonomia programma l'assistenza ai fini delle necessità didattiche: l'esempio più significativo al riguardo è quello del Policlinico Umberto I di Roma, già oggetto di una relazione preliminare approvata dalla Commissione d'inchiesta in data 28 giugno 1995.

La maggior parte delle Università del nostro paese ha fatto ricorso, per organizzare l'attività del secondo triennio rivolta prevalentemente verso l'assistenza, a convenzioni con le strutture sanitarie esistenti (ospedali pubblici e privati, aziende, USSL, enti scientifici di ricovero e cura).

Sovente le predette convenzioni hanno un campo di applicazione ridotto e ubbidiscono a linee guida piuttosto generiche, con il vantaggio per le Università di poter gestire un limitato carico di personale assistenziale, solo in parte equiparato ai trattamenti previsti dal Servizio sanitario nazionali. Da qui sensibili scarti ed asimmetrie, che si risolvono in sostanziale vantaggio per il personale universitario nei confronti di quello ospedaliero (cui non viene offerta, salvo che in taluni casi, la possibilità di concorrere all'attività didattica).

D'altra parte il vincolo del pareggio di bilancio spinge le aziende a caricare i costi sulla Università, preferendo - piuttosto che bandire concorsi ospedalieri - che le funzioni di assistenza vengano svolte da docenti universitari.

I rapporti tra Università ed ospedali pubblici ubbidiscono a schemi di comportamento assai diversificati, sensibili alla dimensione, il genere di attività ed i livelli culturali del personale ospedaliero, ma anche alla formazione (in città di medie dimensioni) di nuove facoltà, relativamente affrancate dalle tradizioni accademiche più resistenti.

Più semplice la situazione dei rapporti con gli ospedali privati non vincolati a schemi pubblici di funzionamento e quindi inclini a favorire l'osmosi del personale dall'una all'altra categoria di trattamento giuridico. Tuttavia tali situazioni si presentano come poco significative perchè numericamente assai marginali.

Gli esempi, che pure esistono, di un'utile sinergia tra università ed ospedali, lasciano intravedere come fattibile la costituzione di ospedali *d'insegnamento*, secondo una ipotesi non nuova in questo Parlamento, ma che finora non ha mai percorso interamente l'iter legislativo.

Le ipotesi di lavoro che questa Commissione propone per risolvere i problemi del secondo triennio delle facoltà di Medicina sono esclusivamente due:

azienda ospedaliera universitaria a tutti gli effetti;
ospedale d'insegnamento.

Non è compito di questa relazione indicare nei particolari la costituzione, la tecnica legislativa di queste entità, ma è compito solo di proporre delle indicazioni di massima su cui lavorare.

Dall'analisi delle varie situazioni emerge il convincimento che questo stato di cose possa trovare soluzione solo in una netta separazione dei compiti: aziende universitarie con tutto il personale amministrativo, medico, tecnico ed infermieristico a carico dell'Università e gestione dell'assistenza secondo le regole di un ospedale privato che vende al pubblico le proprie prestazioni. Il pubblico può essere il cittadino pagante ovvero assistito ovvero ancora l'USL stessa sulla base di un tariffario approvato nelle sedi competenti. In questo modo sarebbe possibile responsabilizzare l'Università per la gestione dell'assistenza e vengono a cadere i contenziosi sul numero di soggetti che devono fare assistenza, nonchè per quel che riguarda i vari tipi di convenzione. Tanto più che le Università sono tenute a rispettare, al pari di tutte le strutture, i criteri di accreditamento e controllo di qualità previsti dalla nuova normativa, come recentemente ribadito dalla sentenza n. 416 della Corte Costituzionale, in data 28 luglio 1995.

L'ospedale di insegnamento, che potrà trovare una precisa soluzione in un progetto di legge apposito, viene concepito da questa Commis-

sione come una struttura ospedaliera nella quale tutto il personale medico di provenienza ospedaliera ed universitaria possa trovare posto in un unico contenitore con competenze prevalenti nella didattica, ricerca ed assistenza a seconda delle proprie peculiarità, senza prevaricazione di un indirizzo sull'altro, in quanto con l'evoluzione della medicina moderna queste tre componenti del sapere medico sono assolutamente inscindibili; non può esistere assistenza qualificata senza ricerca e didattica necessari per la creazione di nuove figure professionali nè vi può essere ricerca e didattica senza il supporto pratico delle attività tecniche e assistenziali.

Per concludere l'analisi della situazione dei rapporti esistenti tra Università ed USL, ed altri soggetti eroganti l'assistenza sanitaria, offre un quadro così variegato e composito, da impedire di trarre conclusioni oggettive, nel senso di essere valide per gruppi con caratteristiche omogenee.

Le risposte ai questionari inviati alle Università - che costituiscono in allegato parte integrante della presente relazione - sono risultati a volte incomplete e spesso esposte in modo differente e con superficialità, nonostante i reiterati inviti che la Commissione ha rivolto alle Università.

Le molteplici situazioni del resto non possono essere giustificate dalla autonomia universitaria, che nessuno vuole mettere in discussione, ma che non può essere posta a scudo quando si tratta di assistenza al malato, dal momento che l'autonomia didattica e di ricerca scientifica non può essere in contrasto con le leggi vigenti sull'assistenza sanitaria.

Il presidente MARTELLI ringrazia il senatore Binaghi per l'ampia esposizione.

Con riferimento alla questione dei disavanzi di gestione e delle conseguenti misure sanzionatorie, da adottarsi su iniziativa della Regione o dello stesso Ministero vigilante, egli si chiede se la normativa di cui all'articolo 4, comma 8 del decreto legislativo n. 502 non sia in contrasto e quindi non debba intendersi abrogata - in virtù della successione delle leggi nel tempo - dalla legge n. 724 del 23 dicembre 1994, nella parte in cui dispone la entrata in vigore, a partire dal 1 gennaio 1995, di «nuovi rapporti fondati sull'accreditamento e sulla remunerazione delle prestazioni». Alla luce delle predetta normativa il presidente Martelli si chiede se sia ancora possibile che un policlinico, il quale non rispetti i nuovi criteri, venga colpito da misure quali «il commissariamento da parte della regione e la revoca dell'autonomia aziendale» anzichè la revoca dell'accreditamento, a seguito di «verifica» dalla quale «risulti effettivamente» il mancato «possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente» (articolo 6, comma 6 della legge n. 724).

Tutto questo non revoca minimamente in dubbio - anzi rafforza - le precedenti prese di posizione della Commissione d'inchiesta in favore della costituzione in Azienda dei Policlinici, e della conseguente adozione (in sostanziale ottemperanza alla nuova normativa) di atti e provvedimenti interni al regime aziendale, a partire dalla necessaria separazione della contabilità imputabile al vecchio e al nuovo esercizio.

Il senatore BINAGHI riconosce che il punto sollevato dal presidente Martelli merita un approfondimento, alla luce del fatto che le norme di-

sciplinanti la materia presentano aspetti indubbi di commistione, e cioè si sovrappongono nel tempo.

Il senatore DI ORIO presenta un proprio documento che costituisce un approfondimento - ricavato da un disegno di legge in corso di preparazione - della proposta di istituire ospedali di insegnamento.

Il presidente MARTELLI dà atto al senatore Di Orio della proposta da lui presentata, ed assicura che sarà discussa unitamente alla relazione conclusiva.

La seduta termina alle ore 9,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1995

Presidenza del Presidente
Marco TARADASH

La seduta inizia alle ore 14,50.

Intervengono il Presidente della RAI, dott.ssa Letizia Bricchetto Moratti, il Direttore Generale della Rai, dott. Raffaele Minicucci, i consiglieri Franco Cardini, Mauro Miccio ed il Vice Direttore Generale della RAI, dott. Aldo Matera; nonché la Responsabile del Centro d'ascolto per l'informazione radiotelevisiva, dott.ssa Valeria Ferro.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60*, 0042*)

Il Presidente Marco TARADASH avverte che, come richiesto da molti componenti la Commissione, l'odierna seduta sarà trasmessa con il mezzo della ripresa audiovisiva a circuito chiuso. Avverte altresì che, dei punti dell'ordine del giorno che concernono audizioni, sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B60*, 0029*)

Il Presidente Marco TARADASH informa che, a seguito del non prevedibile protrarsi dei lavori delle Assemblee della Camera e del Senato, molti componenti la Commissione non potranno essere presenti alla seduta odierna. Tuttavia, è parso opportuno, con il consenso dei gruppi presenti, non rinviare lo svolgimento delle audizioni, che erano state previste da molto tempo, e che comunque non comportano una attività deliberativa.

SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL PRESIDENTE, DEL DIRETTORE GENERALE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA RAI
(R047 000, B60*, 0008*)

Il senatore Massimo SCAGLIONE pone alcuni quesiti. Ad essi risponde la Presidente della RAI, Letizia BRICHETTO MORATTI, la quale

si sofferma quindi sui temi trattati nel corso dell'audizione del 13 settembre scorso.

Intervengono quindi il Direttore Generale della RAI, Raffaele MINICUCCI, la Presidente della RAI, Letizia BRICHETTO MORATTI, e nuovamente il Direttore Generale della RAI, Raffaele MINICUCCI.

Interviene quindi il deputato Francesco STORACE, ponendo quesiti.

Dopo che il Presidente Marco TARADASH ha dato conto di una lettera del senatore Stefano Passigli, circa la mancata convocazione della seduta odierna, pongono quesiti e svolgono interventi il senatore Pasquale SQUITIERI, i deputati Gianfranco NAPPI, Rosy BINDI, Mauro PAISSAN, Fabrizio DEL NOCE, Luca LEONI ORSENIGO, ed il Presidente Marco TARADASH, il quale informa inoltre la Commissione che l'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei gruppi, ha ascoltato il Segretario Generale del Garante per la radiodiffusione e l'editoria sul tema delle disposizioni da emanarsi per la campagna elettorale relativa all'elezione suppletiva in un collegio della città di Napoli, ed alle elezioni amministrative prevista in alcuni comuni italiani.

Il Presidente della RAI, Letizia BRICHETTO MORATTI, il Direttore Generale, Raffaele MINICUCCI, ed i consiglieri Mauro MICCIO e Franco CARDINI rispondono quindi ai quesiti proposti.

**AUDIZIONE DI ESPERTI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE RADIOTELEVISIVA
E VALUTAZIONE DELLE TRASMISSIONI
(R047 000, B60, 0011*)**

La responsabile del Centro d'ascolto per l'informazione radiotelevisiva, Valeria FERRO, svolge una relazione sul tema in titolo, rispondendo a quesiti del senatore Michele FIEROTTI e del Presidente Marco TARADASH.

La seduta termina alle ore 18.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1995

45^a Seduta

Presidenza del Presidente
BRUTTI

La seduta inizia alle ore 16.

**RINVIO DEL SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL SENATORE LUIGI RAMPONI, IN
QUALITÀ DI EX DIRETTORE DEL SISMI
(A007 000, B65^a, 0015^a)**

In considerazione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea del Senato, il Presidente rinvia ad altra seduta l'argomento all'ordine del giorno della seduta odierna.

Il Presidente ricorda che il Comitato è convocato per domani, giovedì 5 ottobre 1995, alle ore 15 con all'ordine del giorno l'audizione del Ministro per le riforme istituzionali.

La seduta termina alle ore 16,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sull'attuazione della politica di cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo**

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1995

38ª Seduta

Presidenza del Presidente
PROVERA

La seduta inizia alle ore 18,20.

*INCONTRO DI STUDIO SU QUESTIONI DELLA COOPERAZIONE ITALIANA IN
SOMALIA
(A010 000, B33ª, 0001ª)*

Sull'argomento all'ordine del giorno si svolge un ampio dibattito, nel corso del quale un funzionario della Presidenza del Consiglio risponde a domande poste dal presidente PROVERA e dai commissari GRITTA GRAINER, FALQUI, CECCHI, PERIN, PUGLIESE, COPERCINI, TAPPARO, GREGORELLI e PETRUCCI.

*GIURAMENTO DI CONSULENTE
(A007 000, B33ª, 0016ª)*

Su invito del Presidente, il maggiore Francesco D'Agostino presta giuramento in qualità di consulente della Commissione, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento interno.

La seduta termina alle ore 20,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo
sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1995

Presidenza del Presidente
LAURICELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, Giarda.

La seduta inizia alle ore 15,45.

Audizione del professor Dino Piero Giarda, sottosegretario di Stato per il tesoro, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato della ricostruzione nella Valle del Belice
(R048 000, B81*, 0001*)

Il PRESIDENTE avverte che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico. Avverte inoltre che, con l'odierna audizione, ha inizio l'indagine conoscitiva di cui al titolo, che proseguirà nelle prossime settimane anche con il sopralluogo nella Valle del Belice previsto dal 18 al 21 ottobre prossimi.

Dà quindi la parola al professor Giarda.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro, GIARDA, ricorda che l'intervento statale a favore delle zone e delle popolazioni del Belice si è svolto sulla base di una complessa normativa, fondata innanzitutto sul decreto-legge n. 12 del 1968, convertito dalla legge n. 182 del 1968, nonché sul decreto-legge n. 79 del 1968, successivamente convertito dalla legge n. 241 dello stesso anno. A tali provvedimenti sono succedute numerose modifiche ed integrazioni, con interventi sempre a carico del bilancio statale.

Rileva in seguito che, per consentire la prosecuzione della ricostruzione nel Belice, si rendono tuttora disponibili per il periodo 1995-1997 risorse sulla base delle somme autorizzate con le leggi n. 67 del 1988, n. 433 del 1991, n. 505 del 1992 e n. 493 del 1993.

In particolare, quanto alle somme da assegnare alla regione siciliana per la ricostruzione e la riparazione edilizia (capitolo 8817 del Ministero del tesoro), sottolinea che la competenza per il 1995 ammonta a 73 miliardi 390 milioni, mentre quella per il 1996 ammonta a 5 miliardi; i residui sul 1995 già impegnati ammontano invece a 72 miliardi.

Per quanto riguarda il citato importo di 73 miliardi e 390 milioni in conto competenza, fa presente che, a seguito della concessione da parte del Presidente del Consiglio della deroga al blocco degli impegni di spesa disposto dal decreto-legge n. 41 del 1995, convertito dalla legge n. 85 del 1995, sono in corso di adozione i relativi atti di impegno.

Fa presente inoltre che, a seguito dell'approvazione della legge 21 settembre 1995, n. 399, riguardante l'assestamento del bilancio per il corrente anno, nell'ambito del quale è prevista l'integrazione in termini di cassa del capitolo prima citato per un importo di 73 miliardi 240 milioni, si rende ora possibile procedere all'erogazione dell'intero importo dei residui e, quanto alla competenza, al ridotto importo di 33 miliardi 439 milioni pari a quello ripartito dalla Commissione.

Per quanto riguarda invece le somme occorrenti per le opere infrastrutturali (capitolo 9051 del Ministero dei lavori pubblici), il professor Giarda sottolinea che, quanto alla competenza, per il 1995 sono disponibili 25 miliardi 341 milioni, per il 1996 30 miliardi e per il 1997 15 miliardi.

A tali somme già stanziata si possono aggiungere residui presso il provveditorato alle opere pubbliche di Palermo per 135 miliardi 62 milioni, di cui 107 miliardi 187 milioni già impegnati e 27 miliardi 875 milioni non impegnati.

Circa gli importi citati di 25 miliardi 341 milioni in conto competenza e di 27 miliardi 875 milioni in conto residui ancora non impegnati, osserva che è in via di definizione la concessione della deroga da parte del Presidente del Consiglio al blocco degli impegni di spesa disposto dal predetto decreto-legge n. 41 del 1995.

Fa presente inoltre che la disponibilità del capitolo prima citato in termini di cassa per il 1995 è di 42 miliardi 372 milioni.

Rileva successivamente che, in attuazione della legge n. 505 del 1992, risulta iscritto nel bilancio dello Stato (capitolo 7884 del Ministero del tesoro) l'importo annuo di 36 miliardi necessario per consentire l'ammortamento dei mutui autorizzati dalla stessa legge per l'importo complessivo di 200 miliardi, alla cui contrazione provvedono direttamente i comuni interessati alla ricostruzione.

Quanto agli interventi per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1968 nella Valle del Belice, ricorda che, secondo calcoli effettuati dal Ministero del tesoro, le somme complessive stanziata ammontano finora a circa 3300 miliardi, risultanti dall'insieme degli stanziamenti rinvenibili nelle leggi via via varate, naturalmente non rapportate ai valori odierni.

Ritiene che i dati testè forniti soddisfino, almeno in parte, le richieste emerse nel corso delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei gruppi, svoltesi il 12 ed il 19 settembre scorsi.

Per quanto riguarda gli stanziamenti futuri per il completamento dell'opera di ricostruzione, fa presente di aver interessato della questione la Presidenza del Consiglio per eventuali inserimenti nella legge finanziaria per il 1996 ed in quelle per gli anni successivi. Invita comunque la Commissione a fornire precise indicazioni al Governo in merito, anche per procedere ad una definitiva compilazione delle necessità ancora esistenti.

Il deputato MARTINELLI, in relazione alle notizie ed ai dati forniti dal sottosegretario Giarda, sottolinea che nel disegno di legge finanzia-

ria per il 1996 predisposto dal Governo è stata avviata un'azione di generale recupero degli importi in conto residui non ancora impegnati, come emerge del resto dalle discussioni sinora svoltesi nelle Commissioni parlamentari competenti. Tale azione di recupero è certamente necessaria riguardo alle somme da destinare alla ricostruzione dei territori del Belice.

Invita infine il Governo a definire con urgenza e chiarezza le necessità future, per pervenire finalmente alla conclusione dell'intervento straordinario dello Stato.

Il senatore CORRAO prende atto dei dati testè illustrati dal professor Giarda ed auspica che il Governo in tempi brevi provveda a soddisfare tutte le richieste avanzate nelle settimane scorse dalla Commissione, al fine di rendere effettivamente disponibili le somme già stanziata.

Quanto al fabbisogno futuro per completare l'opera di ricostruzione, rileva che il Governo già dispone di dati abbastanza precisi in materia, anche a seguito delle stime predisposte in passato dalle amministrazioni comunali interessate.

È certo che non deve essere sperperato il pubblico denaro e che di ogni fase della ricostruzione deve esser dato conto all'opinione pubblica: è anche, però, giunto il momento di non procedere ad ulteriori rinvii e di predisporre definitivamente programmi generali per la completa ricostruzione, per venire incontro soprattutto alle esigenze delle popolazioni interessate, che dopo tanti anni dal sisma ancora in molti casi attendono di sistemarsi in abitazioni decenti.

Sottolinea che sono certamente necessarie le risorse, ma che sono ugualmente necessarie normative chiare e procedure efficienti per utilizzarle: le amministrazioni comunali, il Genio civile, il provveditorato alle opere pubbliche di Palermo non hanno la possibilità di sbloccare le somme già stanziata e tale situazione ricade negativamente soprattutto sulla popolazione. Ciò non è più tollerabile ed il Governo deve farsi carico di riorganizzare le procedure finora vigenti, anche individuando le singole responsabilità.

Il deputato Luigi MARINO, dopo aver chiesto delucidazioni sulle somme stanziata per la ricostruzione dal 1968 ad oggi, invita il Governo a rendere effettivamente disponibili le somme finora stanziata.

Ritiene che il Belice non abbia avuto dallo Stato lo stesso aiuto fornito in altre occasioni simili: a ciò deve esser posto con urgenza rimedio. Ritiene inoltre che la Commissione debba indicare al Governo quali siano le effettive necessità per continuare nell'opera di ricostruzione, in previsione dell'esame della legge finanziaria per il 1996, da pochi giorni sottoposta al vaglio del Parlamento.

Auspica infine una riflessione sull'ulteriore possibilità di stanziamento offerta dalla normativa comunitaria di sostegno per le zone arretrate.

Il PRESIDENTE ricorda che l'intervento comunitario potrebbe riguardare non la ricostruzione ma la rinascita economica delle zone terremotate.

Il deputato LUCCHESI ringrazia innanzitutto il sottosegretario Giarda per l'impegno profuso in ordine alle somme da destinare alla ricostruzione del Belice.

Ritiene che non sia da addebitare alle popolazioni interessate la mancata disponibilità delle somme stanziata e, in ogni caso, anche nella legge finanziaria per il 1996 dovranno essere previsti stanziamenti per continuare la ricostruzione.

Si dichiara d'accordo a che la Commissione inciti il Governo a formulare in maniera definitiva il programma per i prossimi anni, al fine di accelerare al massimo la conclusione dell'intervento straordinario dello Stato.

Concludendo, ritiene che debbano essere sbloccate al più presto le somme già stanziata e non impegnate per completare le opere infrastrutturali già iniziate: a tal fine potrebbero essere anche utilizzati eventuali stanziamenti comunitari, anche per favorire il rilancio economico delle zone interessate.

Il senatore FIEROTTI, anche a nome del deputato Trapani, auspica che il Governo inserisca nella legge finanziaria per il 1996 un apposito stanziamento per la prosecuzione della ricostruzione nelle zone del Belice. È il Governo che deve fornire certezza alle popolazioni interessate, perchè si giunga finalmente al termine della fase straordinaria della ricostruzione.

Reputa suggestiva la proposta di utilizzare in materia stanziamenti comunitari, ma teme che potrebbero derivarne effetti dilatori; ribadisce infine la necessità che sia lo Stato ad imprimere alla ricostruzione un'accelerazione, essendovi bisogno soprattutto di certezze per il futuro.

Il senatore BATTAGLIA ritiene opportuno inserire negli stanziamenti per la ricostruzione del Belice anche il comune di Pollina. Nella legge finanziaria per il 1995 è contenuto un apposito stanziamento di 5 miliardi: chiede delucidazioni sulle procedure necessarie per poter effettivamente disporre di tale somma.

Il PRESIDENTE ritiene che, dalle notizie fornite dal professor Giarda, non emergano sostanziali novità rispetto a quanto già evidenziato nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza del 12 e del 19 settembre scorsi.

Osserva che parte delle popolazioni colpite dal terremoto del 1968 ancora attende di veder riconosciuto il diritto di ricostruire la propria casa o di averne una in locazione; la stessa situazione può essere riferita anche alla ricostruzione di alcuni centri storici dei comuni colpiti dal sisma.

Auspica che il Governo accerti al più presto il reale fabbisogno per giungere alla ricostruzione definitiva, stanziando le somme necessarie: ciò dovrà avvenire al più presto, possibilmente prima della conclusione dell'indagine conoscitiva sullo stato della ricostruzione nella Valle del Belice che ha preso avvio con l'audizione odierna.

Rilevato che gli stanziamenti finora emanati ammontano - secondo calcoli effettuati dalle amministrazioni comunali interessate - soltanto a circa 2500 miliardi, chiede quale sia la possibilità di disporre operativamente dei 150 miliardi già stanziati per due anni e se sia intenzione del Governo rendere spendibili i 238 miliardi destinati alle opere infrastrutturali.

Se il Governo non potrà inserire nella legge per il 1996 ulteriori stanziamenti per la ricostruzione, auspica che provveda almeno a rendere effettivamente disponibili le somme già stanziare in passato, a patto però che per gli anni 1997 e 1998 sia varato un piano dettagliato di stanziamenti, al fine di rispondere con chiarezza ed efficienza alle richieste avanzate dalle popolazioni interessate, che sono le vere vittime delle inefficienze finora verificatesi.

Invita il rappresentante del Governo a prendere gli opportuni contatti con la Presidenza del Consiglio e con il Ministero dei lavori pubblici perchè sia definita una risposta a queste esigenze: in tale contesto, potrà nuovamente essere ascoltato dalla Commissione al termine delle audizioni previste per le prossime settimane.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro, GIARDA, fornisce assicurazione alla Commissione sul suo impegno per la definizione delle problematiche testè enunziate. È sua intenzione informare dettagliatamente il Presidente del Consiglio in ordine ai suggerimenti ed alle indicazioni emersi nell'odierna seduta, nonchè concorrere alla futura definizione di un piano completo per la ricostruzione.

Preannunzia altresì che prenderà gli opportuni contatti con i responsabili politici ed operativi del Ministero dei lavori pubblici in ordine alle somme stanziare e non ancora disponibili ed assicura nuovamente la Commissione che esprimerà alla Presidenza del Consiglio le sue valutazioni relative agli eventuali stanziamenti per la ricostruzione del Belice da inserire nei provvedimenti finanziari in corso di esame da parte del Parlamento.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Giarda e lo avverte che un'eventuale altra sua audizione sarà decisa nelle prossime settimane.

Ricorda infine che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 12 ottobre 1995, alle ore 12,30, per ascoltare il Ragioniere generale dello Stato, dottor Monorchio.

La seduta termina alle 17,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1995

71° Seduta

Presidenza del Presidente
MAGLIOZZI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Corradini e per le risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 9,40.

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, recante disposizioni urgenti in tema di contenzioso tributario e per l'attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze
(Parere alla 6° Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore FIEROTTI, si conviene di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

(2138) Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 400, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata
(Parere alla 13° Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce la senatrice BRICCARELLO in sostituzione dell'estensore designato Fontanini: dopo aver illustrato il provvedimento, la relatrice propone un parere favorevole, integrato dalla raccomandazione a limitare l'effetto dell'articolo 2, comma 5, agli indennizzi riferibili al patrimonio immobiliare, esclusa l'eventuale parte di ristoro per il minore reddito dei soggetti danneggiati.

Il senatore DE MARTINO Guido propone di confermare l'osservazione critica sull'articolo 7, comma 15, formulata sul precedente decreto, circa la lesione della sfera di competenza regionale in materia di pianificazione territoriale e urbanistica.

La Sottocommissione, quindi, conviene di esprimere parere favorevole, con le osservazioni dianzi esposte.

(Doc. XXII, n. 20) DE NOTARIS ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione giovanile

(Parere alla 7ª Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria per questioni di competenza)

Il relatore DE MARTINO Guido ritiene opportuno rimettere l'esame del documento alla sede plenaria, al fine di sollevare una questione di competenza ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento. Rileva, infatti, che l'articolo 3 enuncia le materie da sottoporre ad inchiesta parlamentare con una estensione che travalica largamente le competenze della Commissione pubblica istruzione.

Concordano il Presidente MAGLIOZZI e la senatrice BRICCARIELLO.

Il sottosegretario CORRADINI ricorda la sua esperienza di consulente presso una analoga commissione di inchiesta istituita dalla Camera dei Deputati nella legislatura precedente: egli ne ha ricavato la convinzione che al mondo giovanile non corrisponda un referente istituzionale adeguato, con pregiudizio dello stesso senso di appartenenza dei giovani alla comunità. Reputa opportuno, in proposito, selezionare il campo di inchiesta, per assicurare un risultato più efficace.

La Sottocommissione, quindi, rimette l'esame del documento alla sede plenaria, al fine di sollevare una questione di competenza.

(2021) DI BELLA ed altri - Istituzione dell'Istituto nazionale per la ricerca agricola, alimentare e forestale (INRAAF)

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Il relatore MAGLIOZZI illustra il contenuto del disegno di legge, dichiarandosi perplesso circa la validità organizzativa e operativa dell'ente che si propone di istituire. Propone, comunque, un parere favorevole.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO osserva che l'unificazione degli enti di ricerca nel settore conseguente all'istituzione del nuovo Ministero è un obiettivo condiviso da tutti i Gruppi politici e consente di realizzare notevoli economie, anche rimuovendo l'attuale inerzia.

Il relatore MAGLIOZZI ritiene opportuno che la Commissione si pronunci anche su un eventuale nuovo testo.

Con tale riserva, si conviene di esprimere un parere favorevole.

(840) CUSIMANO ed altri - Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari

(1007) ROBUSTI ed altri - Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari

(1489) BORRONI ed altri - Nuovo sistema dei servizi in agricoltura e riforma dei consorzi agrari

(Parere alla 9ª Commissione sul testo del relatore: in parte contrario, in parte favorevole con osservazioni)

La relatrice BRICCARELLO illustra il testo predisposto dal relatore presso la Commissione di merito e propone di confermare i rilievi critici già manifestati sui disegni di legge n. 840 e n. 1007, che rimangono attuali.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO assicura la particolare sollecitudine del Governo nel favorire la riforma dei consorzi agrari e formula perplessità su alcuni aspetti del testo in esame, con particolare riguardo alla facoltà per i soci di ricorrere al Ministro per le risorse agricole, ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

La Sottocommissione, accogliendo la prospettazione della relatrice, conviene di formulare un parere contrario sull'articolo 5, le cui disposizioni risultano lesive delle competenze regionali e appaiono sostanzialmente discriminatorie, osservando altresì che l'istituto dell'arbitrario obbligatorio, previsto dall'articolo 15, è oggetto di controverse valutazioni alla stregua dell'articolo 24, primo comma, della Costituzione.

(2108) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e Atti internazionali successivi

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, la Commissione si pronuncia favorevolmente sul disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 10.

GIUSTIZIA (2°)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 4 OTTOBRE 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente della Commissione, Belloni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

(2033) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Deputati TREMAGLIA ed altri: Modifiche agli articoli 48 e 56 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero*, approvato in sede di prima deliberazione dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(1019) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *MANCINO ed altri: Norme per assicurare il diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero*: parere favorevole;

(2053) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *SALVI ed altri: Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero*: parere favorevole;

alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento:

(2078) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 365, recante disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia: parere contrario;

alla 6ª Commissione:

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, recante disposizioni urgenti in tema di contenzioso tributario e per l'attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze: parere favorevole;

alla 8ª Commissione:

(2133) Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 397, recante disposizioni urgenti per la nautica da diporto: parere favorevole;

alla 9ª Commissione:

(1853) BARBIERI ed altri. Norme per la produzione della canapa tessile: parere favorevole;

alla 10ª Commissione:

(2010) LADU ed altri. Disciplina dei termini per le obbligazioni aventi ad oggetto le sostanze alimentari deteriorabili: rimessione alla Commissione plenaria;

alla 11ª Commissione:

(1840) **DE LUCA ed altri.** *Legge-quadro sulla delega alle regioni ed alle province autonome di funzioni amministrative in materia di lavoro; disposizioni in tema di collocamento e norme sul riordinamento dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:* rinvio dell'emissione del parere;

(1985) *Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro:* rinvio dell'emissione del parere;

(1919) **BEDIN ed altri.** *Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa:* rinvio dell'emissione del parere;

(Doc. XXII, n. 1-bis) **MANFROI ed altri.** *Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto «caporalato»:* rinvio dell'emissione del parere.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5°)

Seduta congiunta con la

V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati

Giovedì 5 ottobre 1995, ore 14

Procedure informative

- Indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 1996-1998: audizione dei rappresentanti della Banca d'Italia e della corte dei conti.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Giovedì 5 ottobre 1995, ore 15,30

In sede consultiva

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 412, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo (2162).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto di programmazione dei flussi d'ingresso in Italia nel 1995 per ragioni di lavoro degli stranieri non comunitari.
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 5 ottobre 1995, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo (2071).
- Conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 1995, n. 369, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti (2083).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di usura (987) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- MANCUSO ed altri. - Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).
- LAFORGIA ed altri. - Modifiche al codice penale in tema di usura (490).
- DI BELLA. - Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale (552).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BRIGANDI ed altri. - Norme per il recupero del danno derivante da reati contro la pubblica amministrazione (1765).

IV. Esame del disegno di legge:

- SERENA e PAINI. - Effetti amministrativi delle sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati contro la pubblica amministrazione (1865).

V. Esame dei disegni di legge:

- SCOPELLITI e PELLEGRINO. - Norme in materia di abuso di ufficio (1190).
- PINTO ed altri. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso di ufficio (1694).
- SILIQUINI ed altri. - Ridefinizione del reato di abuso di ufficio (1898).

VI. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relative all'applicazione dei magistrati di appello alla Procura generale presso la Corte di cassazione (1187).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3*)

Giovedì 5 ottobre 1995, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle strutture e le funzioni del Ministero degli affari esteri:

- Audizione del Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9*)

Giovedì 5 ottobre 1995, ore 9

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni urgenti in materia (1666) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

INDUSTRIA (10*)

Giovedì 5 ottobre 1995, ore 9 e 15

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- PONTONE ed altri. - Istituzione della direzione generale della piccola e media impresa e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato (1933).

- LADU ed altri. - Disciplina dei termini per le obbligazioni aventi ad oggetto le sostanze alimentari deteriorabili (2010).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio (2114).
- MACERATINI ed altri. - Istituzione dell'albo professionale delle guide turistiche (1377).
- COVIELLO ed altri. - Integrazione alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, concernente norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: ripristino delle aliquote dovute alle regioni meridionali per la concessione di coltivazioni petrolifere (1478).
- GERMANÀ ed altri. - Istituzione di un ruolo ufficiale degli abilitati all'assunzione di giuochi e scommesse (1578).
- LARIZZA ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione del commercio con l'estero (1619).
- ZACCAGNA ed altri. - Norme relative al versamento delle imposte da parte di imprese creditrici dell'EFIM (1659).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GARATTI e FIEROTTI. - Norme relative all'attività dei locali discoteca (398).
- GEI ed altri. - Limiti agli orari di apertura di sale da ballo, locali notturni, discoteche, sale di trattenimento, circoli ricreativi e simili (872).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato RUBINO. - Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1667) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- CARPENEDO ed altri. - Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1621).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BALDELLI ed altri. - Istituzione del Ministero delle attività produttive (1675).
- PERIN ed altri. - Istituzione del Ministero della produzione, delle tecnologie e del commercio estero (1881).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA e FERRARI Francesco. - Misure per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile e per il sostegno alla piccola e media impresa nelle aree depresse (727).

- PELELLA e SICA. - Nuove norme in favore dell'imprenditorialità giovanile (1630).

Procedure informative

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione dei sindacati del comparto assicurativo.
- II. Interrogazioni.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11*)

Giovedì 5 ottobre 1995, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - DE LUCA ed altri. - Legge-quadro sulla delega alle regioni ed alle province autonome di funzioni amministrative in materia di lavoro; disposizioni in tema di collocamento e norme sul riordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (1840).
 - Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro (1985).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - DANIELE GALDI. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (260).
 - GEI ed altri. - Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili (514).
 - PAINI e MARCHINI. - Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (582).
 - CAMO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (642).
 - MULAS. - Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili (1129).
- III. Seguito dell'esame del disegno di legge:
 - BEDIN ed altri. - Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa (1919).

In sede deliberante

Discussione del seguente documento:

- MANFROI ed altri. - Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto «caporalato» (Doc. XXII, n. 1-bis).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLE STRUTTURE SANITARIE**

Giovedì 5 ottobre 1995, ore 9

Seguito dell'esame della proposta di relazione in tema di policlinici universitari.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 5 ottobre 1995, ore 15

Audizione del Ministro per le riforme istituzionali.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Giovedì 5 ottobre 1995, ore 14

Seguito della discussione della Relazione annuale.
